



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

---

*Documento di seduta*

---

**A7-0292/2011**

6.9.2011

**\*\*\*I**

## **RELAZIONE**

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Commissione per i problemi economici e monetari

Relatore: Sari Essayah

### ***Significato dei simboli utilizzati***

- \* Procedura di consultazione
- \*\*\* Procedura di approvazione
- \*\*\*I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- \*\*\*II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- \*\*\*III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

### ***Emendamento a un progetto di atto***

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

## INDICE

	<b>Pagina</b>
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO.....	5
MOTIVAZIONE.....	60
PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI.....	62
PROCEDURA.....	86



## PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2010)0775),
  - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0434/2010),
  - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visto il parere della Banca centrale europea<sup>1</sup>,
  - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 5 maggio 2011<sup>2</sup>,
  - visto l'articolo 55 del proprio regolamento,
  - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e il parere della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A7-0292/2011),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

### **Emendamento 1**

#### **Proposta di regolamento Titolo 1 – titolo**

---

<sup>1</sup> GU C 155 del 25.5.2011, pag. 1.

<sup>2</sup> Non ancora pubblicato in Gazzetta ufficiale.

*Testo della Commissione*

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

*Emendamenti*

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che fissa i requisiti tecnici *e commerciali* per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009

**Emendamento 2**

**Proposta di regolamento  
Considerando 1**

*Testo della Commissione*

(1) La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione *sostanziale* tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tale scopo, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro (di seguito AUPE) mira a sviluppare *strumenti* di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali *strumenti* nazionali. Pertanto, con l'introduzione di norme, pratiche e standard di pagamento aperti e comuni e grazie all'integrazione del trattamento dei pagamenti, l'AUPE consentirà ai cittadini e alle imprese dell'Unione di disporre di servizi di pagamento in euro a basso prezzo, di facile utilizzazione e affidabili. ***Il completamento dell'AUPE creerà anche*** condizioni favorevoli al rafforzamento della concorrenza nei servizi di pagamento e allo sviluppo senza ostacoli e all'attuazione rapida in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, ***a seguito delle*** maggiori economie di scala, ***dell'***accresciuta efficienza operativa e ***del*** rafforzamento della concorrenza, ***i*** servizi di pagamento elettronici in euro ***dovrebbero creare*** pressioni al ribasso sui prezzi grazie alla loro maggiore efficienza.

*Emendamenti*

(1) La creazione di un mercato integrato per i pagamenti elettronici in euro, senza distinzione tra pagamenti nazionali e transfrontalieri, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. A tale scopo, il progetto dell'area unica dei pagamenti in euro (di seguito AUPE) mira a sviluppare *servizi* di pagamento comuni a tutta l'Unione in sostituzione degli attuali *servizi* nazionali. Pertanto, con l'introduzione di norme, pratiche e standard di pagamento aperti e comuni e grazie all'integrazione del trattamento dei pagamenti, l'AUPE consentirà ai cittadini e alle imprese dell'Unione di disporre di servizi di pagamento in euro a basso prezzo, di facile utilizzazione e affidabili. ***L'AUPE va completato in modo da facilitare sia l'accesso al mercato per i nuovi entranti che lo sviluppo di nuovi prodotti, e da creare*** condizioni favorevoli al rafforzamento della concorrenza nei servizi di pagamento e allo sviluppo senza ostacoli e all'attuazione rapida in tutta l'Unione delle innovazioni relative ai pagamenti. Di conseguenza, ***le*** maggiori economie di scala, ***l'***accresciuta efficienza operativa e ***il*** rafforzamento della concorrenza ***dovrebbero tradursi in*** pressioni al ribasso sui prezzi ***dei*** servizi di

Gli effetti potrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono *in confronto* relativamente costosi. Il passaggio all'AUPE non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti generali dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i consumatori, in particolare.

pagamento elettronici in euro grazie alla loro maggiore efficienza. Gli effetti potrebbero essere significativi, in particolare negli Stati membri in cui i pagamenti sono relativamente costosi *rispetto ad altri Stati membri*. Il passaggio all'AUPE non dovrebbe pertanto essere accompagnato da aumenti generali dei prezzi per gli utilizzatori dei servizi di pagamento in generale e per i consumatori, in particolare. *Quando l'utente del servizio di pagamento è un consumatore, va promosso il principio di non addebitare commissioni più elevate. La Commissione è invitata a continuare il monitoraggio dell'evoluzione dei prezzi nel campo dei pagamenti e a produrre al riguardo un'analisi annuale.*

### Emendamento 3

#### Proposta di regolamento Considerando 4

##### *Testo della Commissione*

(4) Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 fornisce anch'esso una serie di misure per promuovere il successo dell'AUPE, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio di commissioni eque.

##### *Emendamento*

(4) Il regolamento (CE) n. 924/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità e che abroga il regolamento (CE) n. 2560/2001 fornisce anch'esso una serie di misure per promuovere il successo dell'AUPE, quali l'estensione all'addebito diretto transfrontaliero del principio di commissioni eque *e la raggiungibilità per gli addebiti diretti.*

### Emendamento 4

#### Proposta di regolamento Considerando 5

##### *Testo della Commissione*

(5) Inoltre, gli sforzi di

##### *Emendamento*

(5) Inoltre, gli sforzi di

autoregolamentazione del settore bancario europeo tramite l'iniziativa AUPE si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata verso regimi su scala UE per i bonifici e gli addebiti diretti sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta. Per di più questo processo di autoregolamentazione non è stato guidato da meccanismi di governance adeguati, il che potrebbe in parte spiegare la lentezza della diffusione sul lato della domanda.

***Solo una migrazione rapida e completa verso un sistema di bonifico e di addebito diretto su scala UE permetterà di trarre tutti i benefici di un mercato dei pagamenti integrato e consentirà di evitare i costi elevati associati all'utilizzo parallelo dei prodotti tradizionali e dei prodotti AUPE.***

autoregolamentazione del settore bancario europeo tramite l'iniziativa AUPE si sono rivelati insufficienti a trainare la migrazione concertata verso regimi su scala UE per i bonifici e gli addebiti diretti sia sul lato della domanda che su quello dell'offerta. ***In particolare, non si è tenuto conto in modo adeguato e trasparente degli interessi dei consumatori e degli altri utenti.*** Per di più questo processo di autoregolamentazione non è stato guidato da meccanismi di governance adeguati, il che potrebbe in parte spiegare la lentezza della diffusione sul lato della domanda. ***Se la recente istituzione del consiglio AUPE rappresenta un miglioramento significativo per la governance del progetto AUPE, sul piano sia formale che sostanziale, la governance rimane fondamentale appannaggio del consiglio europeo per i pagamenti (EPC). La Commissione è pertanto invitata a presentare una proposta per l'ulteriore miglioramento della governance dell'AUPE entro la fine del 2012. E' di cruciale importanza, fin quando non sarà introdotta la nuova disciplina della governance, che la composizione dell'EPC sia riequilibrata in modo che tutti i portatori di interesse possano far sentire la loro voce; il consiglio AUPE dovrebbe inoltre ampliare il suo ruolo per consentire una più efficace interazione fra questi due organi.***

## Emendamento 5

### Proposta di regolamento Considerando 6

#### *Testo della Commissione*

(6) Occorre pertanto stabilire norme che si applichino all'esecuzione di tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell'Unione. Tuttavia, in questa fase non è opportuno ricomprendervi le

#### *Emendamento*

(6) Occorre pertanto stabilire norme che si applichino all'esecuzione di tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto in euro nell'Unione, ***comprese le operazioni di pagamento effettuate***

operazioni tramite carta, dato che gli standard comuni per i pagamenti tramite carta nell'Unione sono ancora in fase di elaborazione. È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto.

*mediante carta di pagamento al punto vendita che danno luogo ad addebito diretto su un conto di pagamento identificato da coordinate bancarie nazionali (BBAN) o internazionali (IBAN).* Tuttavia, in questa fase non è opportuno ricomprendervi le operazioni tramite carta, dato che gli standard comuni per i pagamenti tramite carta nell'Unione sono ancora in fase di elaborazione. È opportuno che le rimesse di denaro, i pagamenti trattati internamente, le operazioni di pagamento di valore elevato tra prestatori di servizi di pagamento e i pagamenti tramite telefoni mobili non rientrino nell'ambito di applicazione di queste norme, poiché detti servizi di pagamento non sono equiparabili al bonifico e all'addebito diretto. *Inoltre, è opportuno che le norme non si applichino alle operazioni di pagamento per le quali i clienti hanno specificamente richiesto il trattamento mediante sistemi per pagamenti di valore elevato.*

## Emendamento 6

### Proposta di regolamento Considerando 7

#### *Testo della Commissione*

(7) Esistono attualmente diversi **strumenti** di pagamento, per lo più per pagamenti tramite Internet, che utilizzano anche **il numero internazionale di conto bancario (IBAN)** e il codice di identificazione della banca (BIC) e che sono basati sul bonifico o sull'addebito diretto, ma con caratteristiche supplementari. Secondo le previsioni tali **regimi** dovrebbero svilupparsi al di là delle frontiere nazionali entro cui sono limitati attualmente e potrebbero soddisfare la domanda dei consumatori di **strumenti** di pagamento innovativi, sicuri ed economici. Per non escludere dal mercato tali **regimi**, occorre

#### *Emendamento*

(7) Esistono attualmente diversi **servizi** di pagamento, per lo più per pagamenti tramite Internet, che utilizzano anche **l'IBAN** e il codice di identificazione della banca (BIC) e che sono basati sul bonifico o sull'addebito diretto, ma con caratteristiche supplementari. Secondo le previsioni tali **servizi** dovrebbero svilupparsi al di là delle frontiere nazionali entro cui sono limitati attualmente e potrebbero soddisfare la domanda dei consumatori di **servizi** di pagamento innovativi, sicuri ed economici. Per non escludere dal mercato tali **servizi**, occorre che le disposizioni sui termini per il

che le disposizioni sui termini per il bonifico e l'addebito diretto siano applicate soltanto al bonifico o all'addebito diretto sottostante l'operazione.

bonifico e l'addebito diretto siano applicate soltanto al bonifico o all'addebito diretto sottostante l'operazione.

## Emendamento 7

### Proposta di regolamento Considerando 7 bis (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(7 bis) Per agevolare i pagamenti ai consumatori, l'utilizzo del BIC deve essere limitato ai casi in cui è veramente necessario. I prestatori di servizi di pagamento devono pertanto facilitare lo sviluppo di un centro dati efficiente che permetta di generare un BIC unico a fronte di un dato IBAN, risolvendo quei casi in cui ad esempio eventuali discrepanze a monte nella gerarchia del codice BBAN produce situazioni in cui a un dato IBAN viene attribuito più di un BIC o non si sa quale BIC attribuire a un determinato IBAN.***

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 8

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(8) Per l'esecuzione del bonifico occorre che il conto del beneficiario sia raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare la diffusione di **questi strumenti** di pagamento, occorre prevedere un obbligo di raggiungibilità in tutta l'Unione. Per accrescere la trasparenza, è opportuno consolidare in un unico atto questo tipo di obbligo e l'obbligo di raggiungibilità per l'addebito diretto già fissato dal regolamento (CE) n. 924/2009.

(8) Per l'esecuzione del bonifico occorre che il conto del beneficiario sia raggiungibile. Pertanto, per incoraggiare la diffusione di **questo servizio** di pagamento, occorre prevedere un obbligo di raggiungibilità in tutta l'Unione. Per accrescere la trasparenza, è opportuno consolidare in un unico atto questo tipo di obbligo e l'obbligo di raggiungibilità per l'addebito diretto già fissato dal regolamento (CE) n. 924/2009.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 9

#### *Testo della Commissione*

(9) L'interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici e venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali. Qualora ***venga sviluppato più di un regime di questo tipo, o laddove*** esista più di un sistema per il trattamento di tali pagamenti, occorre che tali ***regimi e*** sistemi siano interoperabili, in modo che tutti gli utilizzatori e tutti i prestatori di servizi di pagamento godano dei benefici derivanti da pagamenti senza ostacoli in tutta l'Unione.

#### *Emendamento*

(9) L'interoperabilità tecnica è un prerequisito della concorrenza. Per creare un mercato integrato dei sistemi di pagamento elettronici in euro, è essenziale che il trattamento dei bonifici e degli addebiti diretti non sia frenato da ostacoli tecnici e venga eseguito nel quadro di regimi le cui regole di base siano rispettate dalla maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento della maggior parte degli Stati membri e siano le stesse per tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto, siano queste transfrontaliere o puramente nazionali. Qualora esista più di un sistema per il trattamento di tali pagamenti, occorre che tali sistemi siano interoperabili, in modo che tutti gli utilizzatori e tutti i prestatori di servizi di pagamento godano dei benefici derivanti da pagamenti senza ostacoli in tutta l'Unione. ***Date le caratteristiche specifiche del mercato delle imprese, mentre i regimi di bonifico o addebito diretto tra imprese devono soddisfare a tutte le altre disposizioni del presente regolamento, inclusa l'applicazione delle stesse norme alle operazioni transfrontaliere e a quelle nazionali, l'obbligo in base al quale i partecipanti devono rappresentare la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri va applicato solo nella misura in cui è necessario che i prestatori di servizi di pagamento che forniscono servizi di bonifico e di addebito diretto tra imprese annoverino partecipanti che rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri che***

*forniscono tali servizi.*

## **Emendamento 10**

### **Proposta di regolamento**

#### **Considerando 10**

##### *Testo della Commissione*

(10) Per assicurare l'interoperabilità, è essenziale fissare requisiti tecnici che stabiliscano chiaramente le caratteristiche dei regimi di pagamento su scala UE da sviluppare conformemente a disposizioni adeguate in materia di gestione. Occorre che tali requisiti tecnici non limitino la flessibilità e l'innovazione, ma che siano aperti e neutri verso potenziali nuovi sviluppi e miglioramenti sul mercato dei pagamenti. È opportuno che siano concepiti tenendo conto delle particolarità del bonifico e dell'addebito diretto, in particolare per quanto riguarda i dati contenuti nel messaggio di pagamento. Occorre anche che contengano, in particolare per l'addebito diretto, misure per accrescere la fiducia degli utilizzatori di servizi di pagamento nell'uso di tali strumenti.

##### *Emendamento*

(10) Per assicurare l'interoperabilità, è essenziale fissare requisiti tecnici che stabiliscano chiaramente le caratteristiche dei regimi di pagamento su scala UE da sviluppare conformemente a disposizioni adeguate in materia di gestione. Occorre che tali requisiti tecnici non limitino la flessibilità e l'innovazione, ma che siano aperti e neutri verso potenziali nuovi sviluppi e miglioramenti sul mercato dei pagamenti. È opportuno che siano concepiti tenendo conto delle particolarità del bonifico e dell'addebito diretto, in particolare per quanto riguarda i dati contenuti nel messaggio di pagamento. Occorre anche che contengano, in particolare per l'addebito diretto, misure per accrescere la fiducia degli utilizzatori di servizi di pagamento nell'uso di tali strumenti. ***È opportuno che i pagatori siano autorizzati a chiedere ai propri prestatori di servizi di pagamento di effettuare controlli obbligatori sulla frequenza o l'importo degli addebiti diretti e di stilare liste "positive" o "negative" di beneficiari. Gli altri diritti degli utenti già sanciti dalla direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno<sup>1</sup>, vanno pienamente garantiti.***

---

<sup>1</sup> *GU L 319, del 5.12.2007, pag. 1.*

## Emendamento 11

### Proposta di regolamento Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) La normalizzazione tecnica è un elemento essenziale dell'integrazione delle reti, quale il mercato dei pagamenti dell'Unione. Occorre che l'utilizzo di standard sviluppati da organismi di normalizzazione internazionali o europei sia obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni pertinenti. Per i pagamenti, tali standard sono l'IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari "ISO 20022 XML". L'utilizzo di questi standard da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l'Unione. In particolare, occorre promuovere l'uso obbligatorio dell'IBAN e del BIC, se necessario, mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, per consentire un passaggio facile e regolare ai bonifici e agli addebiti diretti *paneuropei*, in particolare per i consumatori.

#### *Emendamento*

(11) La normalizzazione tecnica è un elemento essenziale dell'integrazione delle reti, quale il mercato dei pagamenti dell'Unione. Occorre che l'utilizzo di standard sviluppati da organismi di normalizzazione internazionali o europei sia obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni pertinenti. Per i pagamenti, tali standard sono l'IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari "ISO 20022 XML". L'utilizzo di questi standard da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l'Unione. In particolare, occorre promuovere l'uso obbligatorio dell'IBAN e del BIC, se necessario, mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, per consentire un passaggio facile e regolare ai bonifici e agli addebiti diretti *in tutta l'Unione*, in particolare per i consumatori. ***Occorre lanciare immediatamente una campagna di informazione per gli utenti ed evitare che i prestatori di servizi attendano la scadenza del termine ufficiale. La migrazione all'AUPE rappresenta per i cittadini dell'Unione una grande svolta alla quale devono essere ben preparati. Gli Stati membri, le autorità competenti e le banche devono fornire le informazioni e il supporto tecnico all'uopo necessari, contribuendo in modo decisivo con opportune iniziative affinché la migrazione all'AUPE possa procedere in modo ordinato, nell'interesse dei cittadini dell'Unione.***

## Emendamento 12

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**(11 bis) La migrazione all'AUPE e l'introduzione di norme e standard di pagamento comuni deve basarsi sul rispetto delle disposizioni di legge degli Stati membri in materia di protezione dei dati sensibili e salvaguardare gli interessi dei cittadini dell'Unione.**

**Emendamento 13**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 12**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(12) È opportuno fissare ***i termini*** entro ***i quali*** tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovranno conformarsi ai predetti requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.

(12) ***Per consentire un processo di transizione armonico che garantisca ai consumatori chiarezza e semplicità, è opportuno fissare un termine di migrazione unico entro il quale*** tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovranno conformarsi ai predetti requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.

**Emendamento 14**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(13) ***Occorre fissare termini di migrazione distinti per tener conto delle differenze tra il bonifico e l'addebito diretto. Il bonifico e l'addebito diretto su scala UE non hanno raggiunto lo stesso livello di maturità; l'addebito diretto è uno strumento più complesso del bonifico e, di conseguenza, il passaggio all'addebito diretto su scala UE richiede molte più risorse del***

(13) ***Anche se il grado di sviluppo dei servizi di bonifico e di addebito diretto varia da uno Stato membro all'altro, l'adozione di un termine unico dopo un adeguato periodo che permetta di completare tutti i necessari processi di attuazione contribuirebbe alla migrazione coordinata, coerente e integrata verso il sistema AUPE, contribuendo anche ad***

*passaggio al bonifico su scala UE.*

*evitare l'introduzione di un AUPE a due velocità che non farebbe che accrescere la confusione fra i consumatori.*

## **Emendamento 15**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 13 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(13 bis) È opportuno che i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento dispongano di tempo sufficiente per adeguarsi ai requisiti tecnici; tale periodo di adattamento non deve tuttavia ritardare inutilmente i benefici per i consumatori o penalizzare gli sforzi degli operatori lungimiranti che sono già passati all'AUPE. Per le operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere è opportuno che i prestatori di servizi di pagamento forniscano alla clientela al dettaglio l'assistenza tecnica necessaria a garantire un adeguamento sicuro e ordinato ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.*

## **Emendamento 16**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(15 bis) La Commissione deve monitorare le commissioni sulle operazioni R in tutti gli Stati membri, assicurare la progressiva convergenza delle commissioni su tali operazioni e fare in modo che esse non varino da uno Stato membro all'altro in misura tale da alterare l'uniformità delle condizioni di concorrenza.*

## Emendamento 17

### Proposta di regolamento Considerando 16

#### *Testo della Commissione*

(16) In alcuni Stati membri vigono alcuni **strumenti** di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. Le operazioni associate a tali prodotti sono generalmente di volume limitato. Essi sono pertanto classificabili come prodotti di nicchia. Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l'impatto della migrazione per gli utilizzatori di servizi di pagamento, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione del grosso dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo gran parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti UE integrato.

#### *Emendamento*

(16) In alcuni Stati membri vigono alcuni **servizi** di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. Le operazioni associate a tali prodotti sono generalmente di volume limitato. Essi sono pertanto classificabili come prodotti di nicchia. Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l'impatto della migrazione per gli utilizzatori di servizi di pagamento, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione del grosso dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo gran parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti UE integrato. ***In alcuni Stati membri esistono strumenti specifici di addebito diretto che appaiono molto simili alle operazioni tramite carta di pagamento, visto che per disporre il pagamento il pagatore utilizza una carta presso il punto vendita. Tuttavia, il regime di pagamento sottostante è quello dell'addebito diretto. La carta è utilizzata solo per la lettura dei dati al fine di facilitare la generazione elettronica del mandato, che deve essere firmato dal pagatore presso il punto vendita. Sebbene questi servizi di pagamento non siano classificabili come prodotto di nicchia, è necessario prevedere per questi servizi un periodo transitorio dato il volume considerevole delle operazioni trattate. Per consentire ai portatori di interesse di dar vita a un'idonea alternativa all'AUPE, il periodo transitorio deve essere abbastanza lungo.***

## Emendamento 18

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 17

#### *Testo della Commissione*

(17) Per il funzionamento pratico del mercato interno dei pagamenti è essenziale fare in modo che i pagatori, quali imprese o autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso prestatori di servizi di pagamento situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.

#### *Emendamento*

(17) Per il funzionamento pratico del mercato interno dei pagamenti è essenziale fare in modo che i pagatori, quali **consumatori**, imprese o autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso prestatori di servizi di pagamento situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento Considerando 17 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***(17 bis) Al fine di garantire una transizione ordinata all'AUPE, ogni autorizzazione data al beneficiario ad incassare somme corrispondenti ad addebiti diretti periodici in base a un sistema tradizionale deve restare valida anche dopo il termine di migrazione introdotto con il presente regolamento e, in assenza di disposizioni nazionali di legge relative alla proroga di validità del mandato o di accordi del cliente aventi l'effetto di modificare i mandati di addebito diretto per consentirne la proroga, deve essere considerata come il consenso dato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore a effettuare gli addebiti diretti periodici a favore di detto beneficiario, secondo il disposto del presente regolamento.***

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Per garantire un'azione di rimedio qualora il presente regolamento non sia stato applicato correttamente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie ***relative al presente regolamento.***

#### *Emendamento*

(20) Per garantire un'azione di rimedio qualora il presente regolamento non sia stato applicato correttamente ***o sorgano altre controversie concernenti i servizi di pagamento,*** è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie ***di questo tipo fra pagatori, beneficiari e prestatori di servizi di pagamento.***

## Emendamento 21

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili al bonifico e all'addebito diretto.

#### *Emendamento*

(22) Occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili al bonifico e all'addebito diretto. ***È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione conduca opportune consultazioni improntate alla trasparenza, anche a livello di esperti. Nel contesto della preparazione e della stesura degli atti delegati, occorre che la Commissione garantisca contemporaneamente una trasmissione corretta e tempestiva della necessaria documentazione al Parlamento europeo e al Consiglio.***

## Emendamento 22

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Dato che i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro avranno una maggior mole di lavoro preparatorio da completare, occorre autorizzarli a posporre per un certo periodo l'applicazione dei predetti requisiti tecnici.

*Emendamento*

(23) Dato che i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro avranno una maggior mole di lavoro preparatorio da completare, occorre autorizzarli a posporre per un certo periodo l'applicazione dei predetti requisiti tecnici. ***Gli Stati membri che non hanno l'euro come moneta devono tuttavia conformarsi rapidamente a tali requisiti tecnici onde creare un'autentica area europea dei pagamenti e rafforzare conseguentemente il mercato interno.***

**Emendamento 23**

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 25 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(25 bis) Per ottenere un ampio consenso pubblico per l'AUPE, è essenziale un elevato livello di protezione per i pagatori. Questi devono beneficiare, per un periodo di otto settimane dalla data di addebito dei fondi, di un diritto incondizionato all'immediato rimborso della somma nel caso di operazioni di pagamento autorizzate e già eseguite, basate su mandati standard e disposte dal o per il tramite del beneficiario. I prestatori di servizi di pagamento devono riaccreditarne al pagatore l'intera somma con valuta alla data dell'operazione di pagamento entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di rimborso. Al riguardo la Commissione è invitata a presentare proposte di modifica degli articoli 62 e 63 della direttiva 2007/64/CE nel quadro della revisione del 2012, prevista***

*all'articolo 87 della stessa.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1**

##### *Testo della Commissione*

1. Il presente regolamento fissa le norme per *l'esecuzione delle* operazioni di bonifico e/o di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario siano situati nell'Unione, o nei casi in cui nell'operazione di pagamento unicamente il prestatore di servizi di pagamento sia situato nell'Unione.

##### *Emendamento*

1. Il presente regolamento fissa le norme per *le* operazioni di bonifico e/o di addebito diretto denominate in euro nell'ambito dell'Unione nei casi in cui sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario siano situati nell'Unione, o nei casi in cui nell'operazione di pagamento unicamente il prestatore di servizi di pagamento sia situato nell'Unione.

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

##### *Testo della Commissione*

##### *Emendamento*

***1 bis. Il presente regolamento si applica alla Banca centrale europea (BCE) e alle banche centrali degli Stati membri quando non agiscono in veste di autorità monetarie.***

## **Emendamento 26**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) alle operazioni di pagamento eseguite ***internamente ai prestatori di servizi di pagamento nonché alle operazioni di pagamento eseguite*** tra prestatori di servizi

##### *Emendamento*

a) alle operazioni di pagamento eseguite tra ***e internamente ai*** prestatori di servizi di pagamento per conto proprio;

di pagamento per conto proprio;

## Emendamento 27

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b

##### *Testo della Commissione*

b) alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, di *cui sia l'ordinante che il destinatario finale del pagamento siano un prestatore di servizi di pagamento*;

##### *Emendamento*

b) alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato *e a quelle effettuate mediante sistemi di pagamento di grande diffusione su esplicita richiesta del cliente*;

## Emendamento 28

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera c

##### *Testo della Commissione*

c) alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento, che *non diano luogo* a bonifico o addebito diretto verso o da un conto di pagamento identificato *dalle coordinate nazionali del conto bancario (BBAN) o dal numero internazionale di conto bancario (IBAN)*;

##### *Emendamento*

c) alle operazioni di pagamento tramite carta di pagamento, ivi compresi i prelievi in contanti da conti di pagamento. *Fanno eccezione le operazioni di pagamento che non sono generate presso il punto vendita mediante una carta di pagamento e che danno luogo* a bonifico o addebito diretto verso *e* da un conto di pagamento identificato *da* BBAN *o* IBAN;

## Emendamento 29

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera d

##### *Testo della Commissione*

d) alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, *che non diano* luogo a bonifico o addebito diretto verso *o* da un conto di pagamento identificato da BBAN

##### *Emendamento*

d) alle operazioni di pagamento tramite dispositivi di telecomunicazione, digitali o informatici, *se tali operazioni non danno* luogo a bonifico o addebito diretto verso *e* da un conto di pagamento identificato da

o IBAN;

BBAN o IBAN;

## Emendamento 30

### Proposta di regolamento

#### Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e bis) alle operazioni di pagamento mediante le quali viene trasferita moneta elettronica ai sensi dell'articolo 2, punto 2) della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica<sup>1</sup>, a meno che tali operazioni non diano luogo a bonifico o addebito diretto.*

---

<sup>1</sup> *GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7.*

## Emendamento 31

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(1) "bonifico", un servizio di pagamento per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore in base al consenso dato al suo prestatore di servizi di pagamento;

(1) "bonifico", un servizio di pagamento **nazionale o transfrontaliero** per l'accredito sul conto di pagamento del beneficiario in cui un'operazione di pagamento o una serie di operazioni di pagamento sono disposte dal pagatore in base al consenso dato al suo prestatore di servizi di pagamento;

## Emendamento 32

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 2

*Testo della Commissione*

(2) "addebito diretto", un servizio di pagamento per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore;

*Emendamento*

(2)"addebito diretto", un servizio di pagamento ***nazionale o transfrontaliero*** per l'addebito di un conto di pagamento del pagatore in cui un'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario in base al consenso dato dal pagatore ***al beneficiario stesso, al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo o al proprio al prestatore di servizi di pagamento;***

**Emendamento 33**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 3**

*Testo della Commissione*

(3) "pagatore", una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento;

*Emendamento*

(3) "pagatore": una persona fisica o giuridica detentrica di un conto di pagamento che autorizza l'ordine di pagamento a partire da detto conto di pagamento ***ovvero, in assenza di tale conto, una persona fisica o giuridica che dispone un pagamento;***

**Emendamento 34**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 7**

*Testo della Commissione*

(7) "regime di pagamento", un ***insieme*** di norme, ***di*** prassi ***e di*** standard per l'esecuzione di pagamenti tra i partecipanti al regime, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, tra gli Stati membri o al loro interno;

*Emendamento*

(7) "regime di pagamento", un ***testo unico*** di norme, prassi, standard ***e direttive di attuazione concordati fra i prestatori di servizi di pagamento*** per l'esecuzione di pagamenti tra i partecipanti al regime ***negli e tra gli Stati membri***, separato da qualsiasi infrastruttura o sistema di pagamento che ne sostenga le operazioni, tra gli Stati membri o al loro interno;

## Emendamento 35

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 12

##### *Testo della Commissione*

(12) "commissione interbancaria", la commissione pagata *tra il* prestatore di servizi di pagamento *del pagatore e quello del beneficiario per ogni* operazione di addebito diretto;

##### *Emendamento*

(12) "commissione interbancaria", la commissione pagata *dal* prestatore di servizi di pagamento *del beneficiario a quello del pagatore per un'*operazione di addebito diretto;

## Emendamento 36

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 13

##### *Testo della Commissione*

(13) "commissione interbancaria multilaterale", commissione interbancaria oggetto di un accordo collettivo tra *i* prestatori di servizi di pagamento;

##### *Emendamento*

(13) "commissione interbancaria multilaterale", commissione interbancaria oggetto di un accordo collettivo tra *più di due* prestatori di servizi di pagamento;

## Emendamento 37

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 14

##### *Testo della Commissione*

(14) "BBAN", numero identificativo *di un conto di pagamento* che individua in maniera univoca un unico conto presso un prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro, che *può essere* utilizzato esclusivamente per operazioni nazionali;

##### *Emendamento*

(14) "BBAN", numero identificativo *di base di un conto bancario* che individua in maniera univoca un unico conto presso un prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro, che *è* utilizzato esclusivamente per operazioni nazionali;

## Emendamento 38

### Proposta di regolamento

#### Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 15

*Testo della Commissione*

(15) "IBAN", numero identificativo di un conto bancario **di pagamento** che individua in maniera univoca un unico conto in essere presso un unico prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro e i cui elementi sono specificati in ISO 13616 emanato dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

*Emendamento*

(15) "IBAN", numero identificativo **internazionale** di un conto bancario che individua in maniera univoca un unico conto in essere presso un unico prestatore di servizi di pagamento in uno Stato membro e i cui elementi sono specificati in ISO 13616 **o nello standard che gli succederà**, emanato dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

**Emendamento 39**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 16**

*Testo della Commissione*

(16) "BIC", codice che individua in maniera univoca un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati in **ISO 13616** emanato dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

*Emendamento*

(16) "BIC", codice che individua in maniera univoca un prestatore di servizi di pagamento e i cui elementi sono specificati in **ISO 9362 o nello standard che gli succederà**, emanato dall'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO);

**Emendamento 40**

**Proposta di regolamento**

**Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17**

*Testo della Commissione*

(17) "standard ISO 20022 XML", standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle norme del settore e agli orientamenti di attuazione di regimi di pagamento su scala UE ai fini del presente regolamento.

*Emendamento*

(17) "standard ISO 20022 XML" **o lo standard che gli succederà**, standard per lo sviluppo di messaggi finanziari elettronici secondo la definizione dell'Organizzazione internazionale di normalizzazione (ISO), comprendente la rappresentazione fisica delle operazioni di pagamento nella sintassi XML, conformemente alle norme del settore e agli orientamenti di attuazione di regimi di pagamento su scala UE ai fini del presente regolamento.

## **Emendamento 41**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 - punto 17 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 bis) "AUPE", lo spazio in cui i cittadini, le imprese e gli altri operatori economici possono effettuare e ricevere pagamenti in euro all'interno dell'Unione, a livello sia nazionale che transfrontaliero, alle stesse condizioni di base e con gli stessi diritti e obblighi a prescindere dal luogo in cui si trovano;*

## **Emendamento 42**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – punto 1 – lettera 17 ter (nuova)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 ter) "sistema per pagamenti di valore elevato", un sistema di pagamento concepito primariamente per trattare i pagamenti di valore elevato o urgenti connessi a importanti attività dei mercati finanziari - come le operazioni sul mercato monetario o dei cambi e le operazioni commerciali - e ritenuto essenziale per il corretto funzionamento del sistema finanziario;*

## **Emendamento 43**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 quater) "sistema di pagamento al dettaglio", un sistema di pagamento, diverso da un sistema per pagamenti di*

*valore elevato, la cui finalità principale è di trattare, compensare e/o regolare operazioni di pagamento, soprattutto di piccola entità e di bassa priorità, generalmente trasmessi in forma raggruppata;*

#### **Emendamento 44**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 quinquies) "mandato", l'espressione del consenso e l'autorizzazione dati, direttamente o indirettamente, dal pagatore al beneficiario e al prestatore di servizi di pagamento del pagatore per consentire al beneficiario di disporre un incasso addebitando il conto di pagamento indicato dal pagatore e per consentire al prestatore di servizi di pagamento di quest'ultimo di eseguire quanto disposto;*

#### **Emendamento 45**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 sexies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(17 sexies) "data di regolamento", la data alla quale vengono assolti gli obblighi in relazione al trasferimento di fondi tra il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario;*

#### **Emendamento 46**

##### **Proposta di regolamento**

##### **Articolo 2 – paragrafo 1 – punto 17 septies (nuovo)**

*(17 septies) "incasso", la parte di un'operazione di addebito diretto a partire dal momento in cui il beneficiario la dispone sino al suo completamento con il normale addebito del conto del pagatore, ovvero sino alla sua conclusione per rifiuto tecnico (rejection), rifiuto di pagamento (refusal), storno/insoluto (return), restituzione per iniziativa del creditore (reversal) o rimborso.*

## Emendamento 47

### Proposta di regolamento Articolo 3

Un prestatore di servizi di pagamento raggiungibile per un'operazione di bonifico *o di addebito diretto* nazionale, *o di entrambi*, denominata in euro su un dato conto di pagamento è raggiungibile, conformemente *alle norme* del regime di pagamento, per le operazioni di bonifico *e di addebito diretto* disposte mediante un prestatore di servizi di pagamento situato in qualsiasi Stato membro.

1. Un prestatore di servizi di pagamento *di un beneficiario* raggiungibile per un'operazione di bonifico nazionale denominata in euro su un dato conto di pagamento è raggiungibile, conformemente *al testo normativo unico nel quadro* del regime di pagamento *dell'Unione applicabile ai pagamenti nazionali e transfrontalieri*, per le operazioni di bonifico *denominate in euro* disposte *da un pagatore* mediante un prestatore di servizi di pagamento situato in qualsiasi Stato membro.

2. *Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore* raggiungibile per un'operazione di addebito diretto nazionale denominata in euro su un dato conto di pagamento è raggiungibile, conformemente *al testo normativo unico nel quadro del regime di pagamento dell'Unione applicabile ai pagamenti nazionali e transfrontalieri*, per le operazioni di addebito diretto *denominate in euro* disposte da un beneficiario mediante un prestatore di servizi di

*pagamento situato in qualsiasi Stato membro.*

*3. Il paragrafo 2 si applica soltanto agli addebiti diretti disponibili per i consumatori nel quadro del regime di pagamento.*

## **Emendamento 48**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – alinea**

##### *Testo della Commissione*

1. I prestatori di servizi di pagamento *effettuano* bonifici e addebiti diretti *nel quadro di un regime di pagamento che rispetti* le seguenti condizioni:

##### *Emendamento*

1. I *regimi di pagamento utilizzati dai* prestatori di servizi di pagamento *per effettuare* bonifici e addebiti diretti *rispettano* le seguenti condizioni:

## **Emendamento 49**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) le *sue* norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico *e* di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno;

##### *Emendamento*

a) le *loro* norme sono le stesse per le operazioni nazionali e transfrontaliere di bonifico *o* di addebito diretto, tra gli Stati membri e al loro interno, *e*

## **Emendamento 50**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera b**

##### *Testo della Commissione*

b) i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella maggior parte degli Stati membri.

##### *Emendamento*

b) i partecipanti al regime rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento nella *e per la* maggior parte degli Stati membri.

## **Emendamento 51**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori i regimi di pagamento di cui al primo comma rappresentano la maggioranza dei prestatori di servizi di pagamento che forniscono tali servizi nella e per la maggior parte degli Stati membri in cui tali servizi sono disponibili. La lettera b) del primo comma non si applica a tali regimi di pagamento.*

## **Emendamento 52**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*Quando viene introdotto un nuovo regime si applica il primo comma; la Commissione valuta se sono soddisfatti i criteri ivi previsti.*

## **Emendamento 53**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 4 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I sistemi *e, se del caso, i regimi di pagamento* sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.

2. I sistemi sono tecnicamente interoperabili mediante l'utilizzo di standard sviluppati da organismi internazionali o europei di standardizzazione.

## **Emendamento 54**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 bis. Allorché è in fase di definizione un nuovo regime di pagamento finalizzato a recepire le disposizioni del presente regolamento, la Commissione può su richiesta prevedere un'esenzione dal disposto del paragrafo 1, lettera b), primo comma. L'esonero è concesso inizialmente per un periodo di 36 mesi, prorogabili al massimo per altri 36 mesi.***

**Emendamento 55**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***3 ter. Eccezion fatta per i servizi di pagamento che beneficiano di una deroga ex articolo 17, paragrafo 2, l'interoperabilità a norma del presente articolo entra in vigore il ...\****

---

*\*GU, inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

**Emendamento 56**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 4 bis***

***Requisiti essenziali***

***1. I prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di bonifico o di addebito diretto attenendosi alle seguenti disposizioni:***

*a) i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento fanno uso dell'IBAN per l'individuazione dei conti di pagamento a prescindere dal fatto che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario o l'eventuale unico prestatore che esegue l'operazione di pagamento siano situati nello stesso Stato membro o che uno dei due prestatori sia situato in un altro Stato membro;*

*b) in sede di trasmissione di operazioni di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento o a un sistema di pagamenti i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i formati di messaggistica basati sulla norma ISO 20022 XML o successive;*

*c) laddove un utilizzatore di servizi di pagamento disponga o riceva singoli trasferimenti di fondi trasmessi mediante comunicazione inter-processo o trasferimento raggruppato (batch file), si utilizzano i formati di messaggistica basati sulla norma ISO 20022 XML o successive;*

*d) i prestatori di servizi di pagamento accettano di ricevere, su sua richiesta, le disposizioni dell'utilizzatore del servizio di pagamento secondo il disposto della lettera c), entro il...\*;*

*e) i prestatori di servizi di pagamento comunicano o rendono disponibili all'utilizzatore del servizio di pagamento su sua richiesta le informazioni sull'operazione di pagamento secondo il disposto della lettera c) entro il ...\*.*

*2. Oltre a quelle di cui al paragrafo 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano le norme di cui ai paragrafi da 3 a 7.*

*3. Il pagatore comunica il proprio IBAN anteriormente alla prima operazione di addebito diretto. Il BIC del prestatore di servizi di pagamento del pagatore è da questi comunicato solo se tale codice non può essere altrimenti identificato.*

**4. Con la prima operazione di addebito diretto o con le operazioni di addebito diretto una tantum nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al proprio prestatore di servizi di pagamento e quest'ultimo le trasmette al prestatore di servizi di pagamento del pagatore con ogni operazione di addebito diretto.**

**5. Il pagatore può dare al proprio prestatore di servizi di pagamento la disposizione:**

**a) di limitare a una determinata somma o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'addebito diretto;**

**b) qualora gli accordi tra il pagatore e il beneficiario escludano il diritto al rimborso, di verificare ogni operazione di addebito diretto e di accertare sulla base dei dati del mandato, prima che il conto sia addebitato, che l'importo e la periodicità corrispondano a quelli concordati nel mandato;**

**c) di bloccare ogni addebito diretto sul conto del pagatore o di bloccare ogni addebito diretto proveniente da uno o più beneficiari determinati oppure di autorizzare unicamente gli addebiti diretti disposti da uno o più beneficiari determinati.**

**Quando né il pagatore né il beneficiario sono consumatori, i prestatori di servizi di pagamento non sono tenuti ad osservare le lettere a), b) o c) del primo comma;**

**6. Il diritto al rimborso può essere escluso solo se ricorrono tutte le condizioni di seguito elencate:**

**a) l'autorizzazione di pagamento specifica**

**i) l'esatto importo dell'operazione di pagamento, e**

**ii) la sua periodicità nel caso di addebiti diretti periodici.**

***b) Il pagatore ha dato l'esplicito consenso ad essere escluso dal diritto al rimborso della somma con il mandato originario o con un nuovo mandato.***

***c) I beni o servizi pagati per addebito diretto sono stati correttamente e tempestivamente consegnati al consumatore.***

***7. Il consenso viene dato sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente, o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati e successive modifiche o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario.***

***8. Qualora la convenzione tra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento escluda il diritto al rimborso della somma, fatto, salvo il disposto del paragrafo 7, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore verifica ogni operazione di addebito diretto e accerta sulla base dei dati del mandato, prima che il conto sia addebitato, che l'importo e la periodicità corrispondano a quelli concordati nel mandato.***

***9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1, per le operazioni di bonifico si applica la norma in base alla quale, ogni volta che viene richiesto un bonifico, il beneficiario che lo accetta comunica il proprio IBAN e il BIC del suo prestatore di servizi di pagamento al pagatore.***

***10. Oltre ai paragrafi 1 e 9, alle operazioni di bonifico e di addebito diretto si applicano inoltre i requisiti tecnici previsti dall'Allegato. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati ex articolo 12 modificativi dell'Allegato per tenere conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato.***

***11. Gli utilizzatori di servizi di pagamento possono astenersi dall'indicare il BIC di un pagatore o di un beneficiario se il***

*codice può essere altrimenti identificato dal prestatore di servizi di pagamento (cfr. punti 2, lettera c) e 3, lettera h) dell'Allegato). Entro il ...\* i prestatori di servizi di pagamento che partecipano a un regime di addebito diretto a livello dell'Unione costituiscono e aggiornano regolarmente una efficiente base dati in grado di identificare l'unico BIC corrispondente a un dato IBAN e di risolvere i casi in cui più di un BIC sia attribuibile a un determinato IBAN.*

*12. Qualora sussistano imperative ragioni di urgenza legate a un'imminente minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 15.*

---

*\*GU, inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 57**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – titolo**

*Testo della Commissione*

*Requisiti relativi alle* operazioni di bonifico e di addebito diretto

*Emendamento*

*Termini di migrazione per le* operazioni di bonifico e di addebito diretto

## **Emendamento 58**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

1. Entro il [inserire data precisa 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento], i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui ai

*Emendamento*

1. Entro il ...\* i bonifici sono eseguiti conformemente ai requisiti tecnici di cui *all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 3 e ai punti 1 e 2 dell'allegato*

punti 1 e 2 dell'allegato.

---

*\*GU, inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 59**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. Entro il *[inserire data precisa 24 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*, gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti *tecnici* di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato.

#### *Emendamento*

2. Entro il ...\* gli addebiti diretti sono eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti di cui ***all'articolo 4 bis, paragrafi 1 e 2 e ai punti 1 e 3 dell'allegato.***

---

*\*GU, inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 60**

### **Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 3**

#### *Testo della Commissione*

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono fissare date anteriori a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2.

#### *Emendamento*

3. Nonostante i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono fissare, ***dopo aver valutato e tenuto conto se i loro cittadini siano preparati e propensi ad accogliere la nuova disciplina***, date anteriori a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 ***oppure i prestatori di servizi di pagamento possono fissare, d'intesa con il consiglio AUPE di uno Stato membro, date anteriori a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2.***

## **Emendamento 61**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle operazioni di addebito diretto a decorrere dal 1° novembre 2012.***

**Emendamento 62**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 – paragrafo 4 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***4 ter. I prestatori di servizi di pagamento del pagatore e del beneficiario non addebitano commissioni o altre spese sul processo di acquisizione dei dati per le operazioni di pagamento avviate direttamente o indirettamente con una carta di pagamento presso il punto di vendita e che determinano un addebito diretto.***

**Emendamento 63**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 5 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 5 bis***

***Validità dei mandati e diritto al rimborso***  
***Ogni autorizzazione validamente data al beneficiario anteriormente alla data indicata all'articolo 5, paragrafo 2 per l'incasso di somme corrispondenti ad addebiti diretti periodici in base a un sistema tradizionale deve restare valida anche dopo tale data e, in assenza di disposizioni nazionali di legge o di accordi del cliente aventi l'effetto di prorogare la validità dei mandati di addebito diretto,***

*deve essere considerata come il consenso dato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore a effettuare gli addebiti diretti a favore di detto beneficiario, secondo il disposto del presente regolamento.*

*I mandati standard consentono un rimborso incondizionato applicato retroattivamente alla data del pagamento rimborsato, se tale rimborso era previsto dal quadro normativo pre-vigente (anche, ma non solo, pre-AUPE).*

*Il pagatore gode del diritto incondizionato alla restituzione immediata della somma da parte del suo prestatore di servizi di pagamento, nel caso in cui un'operazione di pagamento autorizzata disposta dal beneficiario o per il suo tramite sia stata già eseguita.*

## **Emendamento 64**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a**

##### *Testo della Commissione*

a) l'accordo mira ad un'attribuzione efficiente dei costi alla parte che ha causato l'operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e *della tutela dei consumatori;*

##### *Emendamento*

a) l'accordo mira ad un'attribuzione efficiente dei costi alla parte che ha causato l'operazione R, tenendo allo stesso tempo conto dell'esistenza di costi di operazione e *assicurando che al pagatore non siano preventivamente addebitate commissioni. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore possono trasferire a carico di quest'ultimo commissioni per operazioni R solo a fronte di costi sostenuti dal prestatore in relazione al pagatore;*

## **Emendamento 65**

### **Proposta di regolamento**

#### **Articolo 7**

**Articolo 7**

**soppresso**

**Deroghe**

**1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, fino al [inserire data precisa 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di bonifico o di addebito diretto aventi una quota cumulativa di mercato, sulla base delle statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla Banca centrale europea, inferiore al 10% del numero totale di operazioni di bonifico o di addebito diretto rispettivamente effettuate nello Stato membro.**

**2. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 fino al [inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a addebito diretto da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN.**

**3. Qualora uno Stato membro autorizzi le proprie autorità competenti ad applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, lo notifica alla Commissione entro [inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.**

**Emendamento 66**

**Proposta di regolamento  
Articolo 8 bis (nuovo)**

**Articolo 8 bis**

**Obblighi d'informazione**

- 1. Per garantire che la standardizzazione delle operazioni e l'utilizzo obbligatorio dell'IBAN e del BIC riscuotano il consenso dei cittadini dell'Unione, gli Stati membri e i prestatori di servizi di pagamento conducono vaste campagne di informazione per sensibilizzare il pubblico e illustrare adeguatamente i benefici del sistema e le sue conseguenze per le operazioni nazionali e internazionali.**
- 2. Gli Stati membri impongono ai prestatori di servizi di pagamento di agevolare la transizione per la propria clientela, con particolare riferimento all'utilizzo obbligatorio dell'IBAN e del BIC, mediante una politica di informazione trasparente.**
- 3. Ai fini della trasparenza e della protezione dei consumatori, i prestatori di servizi di pagamento forniscono ai consumatori informazioni chiare e comprensibili sulle commissioni applicabili alle operazioni R.**

**Emendamento 67**

**Proposta di regolamento  
Articolo 9 – paragrafo 2**

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1 entro il *[inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

2. Gli Stati membri notificano alla Commissione le autorità competenti di cui al paragrafo 1 entro il ...\*. Essi informano immediatamente la Commissione e ***l'Autorità bancaria europea (European Banking Authority) istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio\*\* (ABE)*** di ogni cambiamento ulteriore relativo alle autorità.

---

*\*GU, inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

*\*\* GU L 331, del 15.12.2010, p. 12.*

## **Emendamento 68**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 4**

#### *Testo della Commissione*

4. Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto.

#### *Emendamento*

4. Le autorità competenti controllano efficacemente il rispetto del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per assicurare detto rispetto.  
***L'ABE fornisce opportuna assistenza alle autorità nazionali competenti e promuove la cooperazione e l'apprendimento reciproci.***

## **Emendamento 69**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

Gli Stati membri stabiliscono, entro il *[inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il *[inserire data precisa 12 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]* e le notificano immediatamente ogni ulteriore modifica ***di tali disposizioni***.

#### *Emendamento*

Gli Stati membri stabiliscono, entro il ...\*, norme riguardanti le sanzioni applicabili alle violazioni del presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Tali sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano alla Commissione tali disposizioni entro il ...\*\* e le notificano immediatamente ogni ulteriore modifica ***delle stesse***.

*\*GU, inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

*\*\*GU, inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 70**

### **Proposta di regolamento Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Le sanzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano ai consumatori.***

## **Emendamento 71**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Gli Stati membri istituiscono procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative **al** presente regolamento che insorgano tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano, se del caso, organismi esistenti o istituiscono nuovi organismi.

1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative **ai diritti e agli obblighi derivanti dal** presente regolamento che insorgano tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano, se del caso, organismi esistenti o istituiscono nuovi organismi.

## **Emendamento 72**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. Gli Stati membri notificano alla

2. Gli Stati membri notificano alla

Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il *[inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]*. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

Commissione gli organismi di cui al paragrafo 1 entro il ...\*. Essi informano immediatamente la Commissione di ogni successivo cambiamento relativo a tali organismi.

---

*\*GU, inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 73**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applichi soltanto ai consumatori o alle microimprese. Gli Stati membri informano la Commissione di tali provvedimenti entro ...\*.***

---

*\*GU, inserire la data: 18 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 74**

### **Proposta di regolamento Articolo 11 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 11 bis***

***Governance***

***Ovunque possibile si applica il metodo unionale. Al tempo stesso, si mira a conseguire la titolarità (ownership) dei portatori di interesse dal lato sia dell'offerta che della domanda attraverso***

*il coinvolgimento attivo, la consultazione e la piena trasparenza nei processi di migrazione AUPE. In particolare, il consiglio AUPE, che rappresenta i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento in condizioni di parità, deve assicurare il coinvolgimento attivo delle parti interessate, contribuire a un'adeguata comunicazione del processo AUPE agli utilizzatori finali e monitorare l'attuazione del processo.*

## **Emendamento 75**

### **Proposta di regolamento Articolo 12**

#### *Testo della Commissione*

**1. Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 4. Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.**

#### *Emendamento*

**1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.**

**1 bis. La delega di potere di cui agli articoli 4 bis, paragrafo 4 e 5, paragrafo 4 è concessa alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima del termine del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non vi si oppongano al più tardi tre mesi prima del termine di ciascun periodo.**

**1 ter. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento revocare la delega di potere di cui agli articoli 4 bis, paragrafo 4 e 5, paragrafo 4. La decisione di revoca pone fine alla delega dei poteri specificati nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della**

*decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data ulteriore ivi precisata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.*

2. Quando adotta un atto delegato, la Commissione notifica contestualmente *l'atto* al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. *I poteri di adottare atti delegati sono conferiti alla Commissione subordinatamente alle condizioni di cui agli articoli 13 e 14.*

2. Quando adotta un atto delegato, la Commissione *lo* notifica contestualmente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. *Un atto delegato adottato a norma degli articoli 4 bis, paragrafo 4 e 5, paragrafo 4, entra in vigore solo se non sono state sollevate obiezioni da parte del Parlamento europeo o del Consiglio entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data di notifica dell'atto stesso al Parlamento europeo e al Consiglio o se, prima della scadenza del predetto termine, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.*

## **Emendamento 76**

### **Proposta di regolamento Articolo 13**

*Testo della Commissione*

#### *Articolo 13*

#### *Revoca della delega*

*1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento revocare la delega di poteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4.*

*2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere se revocare la delega di poteri si impegna a informare l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima dell'adozione della decisione finale, indicando i poteri delegati che potrebbero essere revocati e i*

*Emendamento*

*soppresso*

*motivi della revoca.*

**3. La decisione di revoca mette fine alla delega di poteri specificati nella decisione stessa. Essa ha effetto immediatamente o ad una data successiva in essa specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore. Viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.**

## **Emendamento 77**

### **Proposta di regolamento Articolo 14**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 14*

*soppresso*

#### *Ricorso contro atti delegati*

**1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni contro un atto delegato entro il termine di due mesi dalla data della notificazione. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio il periodo può essere prorogato di un mese.**

**2. Se, alla scadenza del periodo, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni contro l'atto delegato, esso viene pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto stesso.**

**L'atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del predetto periodo se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.**

**3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni contro l'atto delegato, esso non entra in vigore. L'istituzione che solleva obiezioni illustra i motivi delle obiezioni all'atto delegato.**

## Emendamento 78

### Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

1. **Un atto delegato adottato con procedura d'urgenza entra** in vigore immediatamente e **si applica** fintanto che non vengano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. Nella notifica dell'atto al Parlamento europeo e al Consiglio sono illustrati i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2. Il Parlamento europeo **e** il Consiglio possono **sollevare obiezioni all'atto delegato entro il termine di sei settimane dalla data della notifica. In tal caso, l'atto cessa di essere applicabile. L'istituzione che solleva obiezioni illustra i motivi delle obiezioni all'atto delegato.**

## Emendamento 79

### Proposta di regolamento Articolo 16 – paragrafo 1

#### *Testo della Commissione*

Entro il [inserire data precisa **3 anni** dall'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla *Banca centrale europea* una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta.

#### *Emendamento*

1. **Gli atti delegati adottati a norma del presente articolo entrano** in vigore immediatamente e **restano d'applicazione** fintanto che non vengano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. Nella notifica dell'atto **delegato** al Parlamento europeo e al Consiglio sono illustrati i motivi del ricorso alla procedura di urgenza.

2. Il Parlamento europeo **o** il Consiglio possono **opporsi a un atto delegato in conformità della procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 3. In tal caso la Commissione abroga l'atto immediatamente dopo la notifica della decisione del Parlamento europeo o del Consiglio di sollevare obiezioni.**

#### *Emendamento*

Entro il ...\*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, **all'ABE** e alla **BCE** una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta.

---

\*GU, inserire la data: **cinque anni** dalla data di entrata in vigore del presente

*regolamento.*

## **Emendamento 80**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Durante il periodo di migrazione e fino al...\*, il prestatore di servizi di pagamento fornisce ai propri clienti al dettaglio, per le operazioni di pagamento nazionali, i servizi tecnici necessari a permetter loro la corretta conversione tecnica del codice BBAN nel corrispondente codice IBAN.***

---

***\*GU, inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

## **Emendamento 81**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano all'articolo 3 entro il **31 ottobre 2014**. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del **1° novembre 2013**, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano alle disposizioni dell'articolo 3 entro un anno dalla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'area dell'euro.

1. I prestatori di servizi di pagamento ***che offrono servizi di pagamento denominati in euro e sono*** situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta, ***quando offrono servizi di pagamento denominati in euro*** si conformano all'articolo 3 entro il ...\*. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri ***dopo il ...\*\* e*** prima del ...\*\*\*, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano alle disposizioni dell'articolo 3 entro un anno dalla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'area dell'euro.

---

***\*GU, inserire la data: 36 mesi dopo***

***L'entrata in vigore del presente regolamento.***

***\*\*GU, inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

***\*\*\*GU, inserire la data: 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

## **Emendamento 82**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2**

#### *Testo della Commissione*

2. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 2 dell'allegato, per i bonifici denominati in euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro, entro il *[inserire data precisa 4 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]*. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del *[inserire data precisa 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]*, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano ai requisiti entro un anno dalla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'area dell'euro.

#### *Emendamento*

2. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 2 dell'allegato, per i bonifici denominati in euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro, entro il **31 ottobre 2016**. Tuttavia, se l'euro è introdotto come moneta in uno di tali Stati membri prima del **1° novembre 2015**, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano ai requisiti entro un anno dalla data dell'adesione dello Stato membro interessato all'area dell'euro.

## **Emendamento 83**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

***2 bis. Ogni Stato membro può autorizzare le proprie autorità competenti a concedere***

*deroghe su alcuni o tutti gli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, fino al ...\* per le operazioni di bonifico o di addebito diretto che, secondo le statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla BCE, hanno nello Stato membro in questione una quota cumulativa di mercato inferiore al 10% del totale rispettivamente delle operazioni di bonifico o di addebito diretto.*

---

*\*GU, inserire la data: 36 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 84**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*2 ter. In deroga all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono entro il ...\*, essere autorizzati a consentire alle loro autorità competenti di derogare all'obbligo specifico di utilizzare lo standard ISO 20022 XML o successivi (cfr. articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera c), per gli utilizzatori di servizi di pagamento che dispongono o ricevono singoli bonifici o addebiti diretti trasmessi in forma raggruppata. Tuttavia, anche in caso di deroga, i prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a soddisfare i requisiti di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1, lettera c), se un utente richiede tale servizio.*

---

*\*GU, inserire la data: tre anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## **Emendamento 85**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2 quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe su tutti o alcuni degli obblighi di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2 fino al ...\* per le operazioni di pagamento generate mediante carta di pagamento al punto vendita che danno luogo a addebito diretto su un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN.***

---

***\*GU, inserire la data: cinque anni/mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.***

## **Emendamento 86**

### **Proposta di regolamento Articolo 17 – comma 2 quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***2 quater. Qualora uno Stato membro autorizzi le proprie autorità competenti ad applicare le deroghe di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter relative ai bonifici e agli addebiti diretti, ne dà comunicazione alla Commissione entro il ...\*. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica all'applicazione di tali deroghe.***

---

***\*GU, inserire la data: 12 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.***

## **Emendamento 87**

**Proposta di regolamento**  
**Articolo 18 – punto -1 (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 924/2009  
Articolo 3 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1. All'articolo 3, il paragrafo 1 è  
sostituito dal seguente:**

**"1. Le commissioni applicate da un  
prestatore di servizi di pagamento a un  
utente di servizi di pagamento per  
pagamenti transfrontalieri [...] sono  
uguali a quelle applicate da detto  
prestatore di servizi di pagamento agli  
utenti di servizi di pagamento per  
pagamenti nazionali corrispondenti dello  
stesso valore e nella stessa moneta."**

#### **Emendamento 88**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Articolo 18 – punto -1 bis (nuovo)**  
Regolamento (CE) n. 924/2009  
Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

**-1 bis. All'articolo 5, il paragrafo 1 è  
sostituito dal seguente:**

**"1. A decorrere dal 1° gennaio 2010, gli  
Stati membri sopprimono gli obblighi  
nazionali di dichiarazione dei  
pagamenti, imposti ai prestatori di  
servizi di pagamento ai fini delle  
statistiche della bilancia dei pagamenti  
relativamente alle operazioni di  
pagamento dei loro clienti [...]."**

#### **Emendamento 89**

**Proposta di regolamento**  
**Allegato – punto 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

(1) **I** seguenti requisiti tecnici **di applicano** sia alle operazioni di bonifico **che** a quelle di addebito diretto:

*Emendamento*

(1) **Oltre ai requisiti essenziali di cui all'articolo 4 bis** alle operazioni di bonifico e a quelle di addebito diretto **si applicano i** seguenti requisiti tecnici:

**Emendamento 90**

**Proposta di regolamento  
Allegato – punto 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

**a) i prestatori di servizi di pagamento e gli utilizzatori di servizi di pagamento utilizzano l'IBAN per l'individuazione dei conti di pagamento a prescindere dal fatto che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario o l'unico prestatore di servizi di pagamento nell'operazione di pagamento siano situati nello stesso Stato membro o che uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato in un altro Stato membro.**

*Emendamento*

**soppressa**

**Emendamento 91**

**Proposta di regolamento  
Allegato – punto 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

**b) i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i formati di messaggistica basati sullo standard ISO 20022 XML per trasmettere operazioni di pagamento ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a un sistema di pagamenti;**

*Emendamento*

**soppressa**

## Emendamento 92

### Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera c

*Testo della Commissione*

*c) qualora un utilizzatore di servizi di pagamento disponga o riceva trasferimenti singoli di fondi unificati per la trasmissione, devono essere utilizzati i formati di messaggistica basati sullo standard ISO 20022 XML;*

*Emendamento*

*soppressa*

## Emendamento 93

### Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera f

*Testo della Commissione*

f) una volta che i dati siano disponibili in formato elettronico le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo tutta la catena di pagamento (trattamento diretto da punto a punto), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali; ciò si applica anche al trattamento eccezionale di operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;

*Emendamento*

f) una volta che i dati **obbligatoriamente richiesti** siano disponibili in formato elettronico le operazioni di pagamento devono consentire un trattamento elettronico completamente automatizzato in tutte le fasi della procedura lungo tutta la catena di pagamento (trattamento diretto da punto a punto), in modo che l'intera procedura di pagamento possa essere eseguita elettronicamente senza bisogno di un nuovo inserimento dei dati o di interventi manuali; ciò si applica anche al trattamento eccezionale di operazioni di bonifico e di addebito diretto, se possibile;

## Emendamento 94

### Proposta di regolamento Allegato – punto 1 – lettera g

*Testo della Commissione*

g) i regimi di pagamento non fissano soglie minime per l'importo delle operazioni di **pagamento e consentono bonifici e**

*Emendamento*

g) i regimi di pagamento non fissano soglie minime per l'importo delle operazioni di **bonifico e addebito diretto ma non**

*addebiti diretti;*

*prevedono l'effettuazione di operazioni a importo zero;*

#### **Emendamento 95**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*a) i beneficiari che accettano bonifici comunicano il loro IBAN e il BIC del loro prestatore di servizi di pagamento ai loro pagatori, ogni volta che viene richiesto un bonifico;*

*Emendamento*

*soppressa*

#### **Emendamento 96**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*i) il nome del pagatore e/o l'IBAN del conto del pagatore*

*Emendamento*

*i) il nome del pagatore o, se consentito dalle disposizioni nazionali di legge e previo consenso del pagatore, l'IBAN del conto di quest'ultimo. L'IBAN del conto del pagatore non è mai comunicato d'ufficio al beneficiario.*

#### **Emendamento 97**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato 1 – punto 2 – lettera b – punto v bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*v bis) l'eventuale codice identificativo del beneficiario;*

#### **Emendamento 98**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato 1 – punto 2 – lettera b – punto v ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*v ter) il nome della eventuale parte di riferimento del beneficiario;*

**Emendamento 99**

**Proposta di regolamento**

**Allegato 1 – punto 2 – lettera b – punto v quater (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*v quater) l'eventuale causale del bonifico;*

**Emendamento 100**

**Proposta di regolamento**

**Allegato 1 – punto 2 – lettera b – punto v quinquies (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*v quater) L'eventuale tipologia di causale del bonifico;*

**Emendamento 101**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*a) un'unica volta prima della prima operazione di addebito diretto il pagatore comunica l'IBAN e, se del caso, il BIC del suo prestatore di servizi di pagamento al suo beneficiario;*

*soppressa*

**Emendamento 102**

**Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***b) con la prima operazione di addebito diretto e di operazioni di addebito diretto una tantum e in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il pagatore comunica le informazioni relative al mandato al suo prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette le informazioni relative al mandato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore con ogni operazione di addebito diretto.***

***soppressa***

### **Emendamento 103**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***c) il pagatore ha la possibilità di dare istruzione al suo prestatore di servizi di pagamento di limitare ad un determinato importo o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'incasso dell'addebito diretto;***

***soppressa***

### **Emendamento 104**

#### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***d) qualora l'accordo tra il pagatore e il beneficiario escluda il diritto di risarcimento, prima di addebitare il conto del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta del pagatore, controlla ogni operazione di addebito diretto per accertare che l'importo dell'operazione di addebito diretto sottoposta corrisponda all'importo***

***soppressa***

*concordato nel mandato, sulla base delle informazioni relative al mandato.*

#### **Emendamento 105**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*e) il pagatore può decidere di dare istruzioni al suo prestatore di servizi di pagamento di bloccare ogni addebito diretto sul conto del pagatore o di bloccare ogni addebito diretto richiesto da uno o più beneficiari specifici o di autorizzare unicamente gli addebiti diretti richiesti da uno o più beneficiari specifici.*

*soppressa*

#### **Emendamento 106**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*f) il consenso viene dato sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;*

*soppressa*

#### **Emendamento 107**

##### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera g – punto iv**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*iv) il nome del pagatore;*

*iv) se disponibile, il nome del pagatore;*

## **Emendamento 108**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera g – punto xii bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*xii bis) l'eventuale causale dell'incasso;*

## **Emendamento 109**

### **Proposta di regolamento**

**Allegato – punto 3 – lettera g – punto xii ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*xii ter) L'eventuale tipologia della causale dell'incasso.*

## MOTIVAZIONE

Il 16 dicembre 2010 la Commissione ha pubblicato la sua proposta di regolamento. Tale proposta mira a creare un mercato interno dei servizi di pagamento in euro (area unica dei pagamenti in euro – AUPE) in cui non esistono differenze di regime tra pagamenti transfrontalieri e pagamenti nazionali. L'integrazione dei mercati dei pagamenti europei dovrebbe comportare notevoli benefici economici grazie al potenziamento della concorrenza e dell'innovazione, contribuendo a ridurre i costi dei pagamenti per i consumatori e le aziende e semplificando i pagamenti transfrontalieri che risulteranno analoghi ai pagamenti nazionali. La valutazione d'impatto rileva che i possibili benefici per l'economia europea potrebbero ammontare a 100-300 miliardi di euro in sei anni.

In origine l'AUPE era considerata come un progetto trainato principalmente dal mercato. Al contempo, essa rappresenta un'iniziativa politica fondamentale che è stata costantemente sostenuta in particolare dal Parlamento europeo, dalla Commissione e dalla Banca centrale europea. I regimi su scala UE per i bonifici e gli addebiti diretti sono stati concepiti e attuati dal consiglio europeo per i pagamenti (EPC), l'organismo di decisione e di coordinamento istituito dal settore bancario europeo. Il 28 gennaio 2008 ha avuto luogo il lancio del bonifico AUPE, seguito dall'addebito diretto AUPE il 2 novembre 2009. Tuttavia la migrazione ai nuovi sistemi si è rivelata lenta: nell'ottobre 2010, due anni dopo il lancio del bonifico AUPE, la percentuale di bonifici AUPE rispetto a tutte le transazioni effettuate mediante i meccanismi di compensazione e regolamento è pari ad appena il 9,3 %, mentre la percentuale dell'addebito diretto AUPE a circa l'1%.

Al fine di garantire una transizione tempestiva, è stato chiesto di stabilire un termine per la migrazione. In particolare, in due risoluzioni del marzo 2009 e del marzo 2010, il Parlamento ha chiesto "di fissare un termine ultimo chiaro, appropriato e vincolante, che non sia successivo al 31 dicembre 2012, per la migrazione agli strumenti SEPA". Il relatore ha dato seguito a tale richiesta, proponendo un termine piuttosto ravvicinato per evitare una disparità di trattamento nei confronti di coloro che sono passati per primi al nuovo sistema.

Il regolamento proposto dalla Commissione stabilisce che i sistemi nazionali di bonifico e addebito elettronico diretto siano abbandonati rispettivamente 12 e 24 mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento. Tali sistemi saranno sostituiti da altri su scala UE. Il regolamento prevede l'uso di norme comuni e requisiti tecnici quali l'utilizzo di numeri internazionali di conto bancario (IBAN), di codici di identificazione della banca (BIC) e dello standard dei messaggi per i servizi finanziari ISO 20022 XML per tutti i bonifici in euro nell'UE. Il relatore ritiene che il passaggio sarebbe agevolato dalla definizione di un unico termine. Tale termine dovrebbe essere fissato a due anni dall'entrata in vigore del regolamento, al fine di lasciare il tempo sufficiente per la transizione anche negli Stati membri in cui il processo di migrazione è avvenuto lentamente. Un unico termine semplificherebbe inoltre la comunicazione al pubblico e migliorerebbe l'efficacia delle indispensabili campagne informative.

È opportuno che la Commissione disponga di poteri delegati per modificare i requisiti tecnici, ma il relatore ha trasferito alcuni requisiti ritenuti fondamentali dall'allegato al testo del regolamento, limitando così l'ambito di applicazione della delega. Nel far uso dei poteri

delegati, la Commissione dovrà consultare le parti interessate, in particolare il consiglio e il gruppo di esperti AUPE nonché gli altri soggetti coinvolti.

In virtù della disposizione secondo cui un sistema deve raggruppare la maggioranza dei prestatori di servizi che vi partecipano nella maggior parte degli Stati membri, si può supporre che non si giungerà mai alla coesistenza di molteplici sistemi concorrenti a cui tutti i prestatori di servizi dovrebbero adeguarsi.

Le nuove norme di protezione dei consumatori nell'ambito degli addebiti diretti derivano dalla scelta del modello fondamentale secondo cui i mandati non sono detenuti dalla banca del pagatore o del debitore bensì dalla banca del beneficiario e creditore. Il relatore reputa sbagliata questa scelta di fondo, ma poiché tale decisione è già stata presa, è necessario che i consumatori si sentano debitamente tutelati nel passaggio da una procedura con mandato detenuto dal debitore a una procedura in cui esso è detenuto dal creditore.

Il problema delle commissioni interbancarie multilaterali è complesso. La Commissione propone l'applicazione di commissioni interbancarie multilaterali basate sui costi alle operazioni R, nel caso in cui il pagamento sia rigettato, rifiutato, restituito o rinviato, e vieta quindi le commissioni interbancarie multilaterali per singola operazione. Il relatore ha cercato di trovare un compromesso, introducendo il mantenimento delle commissioni interbancarie multilaterali per singola operazione per un lungo periodo di transizione, al fine di uniformare e ridurre costantemente le commissioni interbancarie multilaterali in tutti gli Stati membri. È prevedibile che le commissioni interbancarie multilaterali strettamente basate sui costi delle operazioni R siano inoltre convergenti, affinché esse risultino analoghe in tutti gli Stati membri e siano garantite pari condizioni di concorrenza tra i prestatori dei servizi di pagamento.

Sono necessari alcuni periodi di transizione che, a giudizio del relatore, dovrebbero essere quanto più brevi possibile. Ad esempio, il valore limite di emissione tedesco è un'operazione di pagamento in addebito diretto *una tantum*, generata utilizzando una carta che fornisce le informazioni di base sul mandato. Molti consumatori possono non essere consapevoli del fatto che l'utilizzo della propria carta in un negozio stia effettivamente generando un pagamento in addebito diretto. Il relatore auspica un aumento della concorrenza nel settore dei pagamenti anche mediante il presente regolamento e che tale elemento contribuisca a ridurre i costi dei pagamenti, al fine di allineare all'AUPE, in un periodo di tre anni, i servizi di pagamento di nicchia e con valore limite di emissione o di sostituire adeguatamente l'AUPE.

Il presente regolamento non riguarda le modalità con cui i pagamenti sono disposti bensì il bonifico o l'addebito diretto sottostante. È chiaro tuttavia che i pagamenti di valore elevato debbano essere esclusi dal regolamento, tenendo però conto del fatto che i pagamenti, che dovrebbero essere trattati come normali operazioni AUPE, non siano trattati mediante sistemi per pagamenti di valore elevato.

16.6.2011

## **PARERE DELLA COMMISSIONE PER IL MERCATO INTERNO E LA PROTEZIONE DEI CONSUMATORI**

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il regolamento (CE) n. 924/2009 (COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD))

Relatore per parere: Evelyne Gebhardt

### **BREVE MOTIVAZIONE**

La disponibilità di sistemi di pagamento sicuri ed efficienti è fondamentale per il corretto funzionamento del mercato interno e l'esecuzione delle operazioni economiche. Da tale punto di vista la creazione di un mercato interno dei servizi di pagamento in euro (area unica dei pagamenti in euro - AUPE) riveste grande importanza e merita attenzione. Il 28 gennaio 2008 ha avuto luogo il lancio del bonifico AUPE (SEPA Credit Transfer - SCT). Il lancio dell'addebito diretto AUPE (SEPA Direct Debit - SDD) ha segnato la seconda tappa fondamentale nella realizzazione dell'AUPE tramite regimi su scala UE. Se pienamente attuata l'AUPE comporterà benefici considerevoli e riduzioni dei costi a vantaggio dell'intera economia europea.

Tuttavia gli strumenti di pagamento elettronici su scala UE sono ancora ben lungi dal sostituire i mezzi di pagamento nazionali. È lecito chiedersi se sia effettivamente necessario attuare una standardizzazione degli attuali sistemi di pagamento europei attraverso un passaggio alla procedura internazionale che prevede l'utilizzo dell'IBAN e del BIC. Tuttavia, a causa dell'attuale lentezza della migrazione, tutte le categorie di parti in causa sono sempre più convinte che, ai fini di una positiva attuazione, possa essere necessario fissare un termine giuridicamente vincolante. Pertanto, in vista della piena integrazione del mercato dei pagamenti, è necessario fissare appositi termini per il completamento della migrazione relativa agli addebiti diretti e ai bonifici in euro. A tale proposito occorre lasciare ai prestatori e utilizzatori di servizi di pagamento un tempo sufficiente perché possano adeguarsi ai requisiti tecnici in questione e quindi rispettare i termini. Questi ultimi devono essere fissati in maniera tale da garantire un tempo sufficiente per l'attuazione. Un periodo di 36 mesi per i bonifici e uno di 48 mesi per gli addebiti diretti a decorrere dall'entrata in vigore del

regolamento appaiono adeguati.

La migrazione all'AUPE avrà ripercussioni sugli utilizzatori, ivi inclusi i cittadini e le piccole e medie imprese, in quanto presuppone il passaggio dall'attuale sistema a una numerazione del conto bancario, comune all'insieme dell'Unione, basata sull'IBAN e sul BIC. Nell'ambito di tale processo è fondamentale non compromettere, in particolare, il ruolo del consumatore. È altresì essenziale che il settore bancario agevoli la transizione in oggetto. È necessario imporre alle banche la realizzazione di vaste campagne di informazione specifiche volte a sensibilizzare il pubblico e in particolare a rendere comprensibile la composizione dei codici IBAN e BIC. Le banche dovrebbero altresì garantire una politica dell'informazione trasparente nelle relazioni con la clientela. Si tratta di iniziative che appaiono assolutamente essenziali per agevolare non solo la corretta e ordinata realizzazione di sistemi di pagamento sicuri su scala UE ma anche l'accettazione del cambiamento da parte dei cittadini europei.

### **EMENDAMENTI**

La commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

## Emendamento 1

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 11

#### *Testo della Commissione*

(11) La normalizzazione tecnica è un elemento essenziale dell'integrazione delle reti, quale il mercato dei pagamenti dell'Unione. Occorre che l'utilizzo di standard sviluppati da organismi di normalizzazione internazionali o europei sia obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni pertinenti. Per i pagamenti, tali standard sono l'IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari "ISO 20022 XML". L'utilizzo di questi standard da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l'Unione. In particolare, occorre promuovere l'uso obbligatorio dell'IBAN e del BIC, *se necessario*, mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, *per consentire un* passaggio *facile e regolare* ai bonifici e agli addebiti diretti paneuropei, *in* particolare *per* i consumatori.

#### *Emendamento*

(11) La normalizzazione tecnica è un elemento essenziale dell'integrazione delle reti, quale il mercato dei pagamenti dell'Unione. Occorre che l'utilizzo di standard sviluppati da organismi di normalizzazione internazionali o europei sia obbligatorio a partire da una certa data per tutte le operazioni pertinenti. Per i pagamenti, tali standard sono l'IBAN, il BIC e lo standard dei messaggi per i servizi finanziari "ISO 20022 XML". L'utilizzo di questi standard da parte di tutti i prestatori di servizi di pagamento è pertanto indispensabile per conseguire la piena interoperabilità in tutta l'Unione. In particolare, occorre promuovere l'uso obbligatorio dell'IBAN e del BIC mediante ampie misure di informazione e di promozione negli Stati membri, *al fine di preparare tempestivamente e adeguatamente i consumatori al* passaggio ai bonifici e agli addebiti diretti paneuropei. *In* particolare *le banche dovrebbero agevolare la transizione attraverso vaste campagne di informazione, condotte in modo mirato per sensibilizzare il pubblico, e una politica dell'informazione trasparente nelle relazioni con la clientela. Una politica dell'informazione adeguata e ad ampio raggio è assolutamente indispensabile ai fini dell'accoglienza positiva, in particolare per quanto concerne i cambiamenti di vasta portata che interessano i consumatori.*

## Emendamento 2

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 12

#### *Testo della Commissione*

(12) È opportuno fissare *i termini* entro *i quali* tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovranno conformarsi ai predetti requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.

#### *Emendamento*

(12) *Per consentire un processo di transizione armonico nonché ai fini della chiarezza e della semplicità per i consumatori*, è opportuno fissare *un termine di migrazione unico* entro *il quale* tutte le operazioni di bonifico e di addebito diretto dovranno conformarsi ai predetti requisiti tecnici, senza precludere ulteriori sviluppi e innovazioni sul mercato.

## Emendamento 3

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13

#### *Testo della Commissione*

(13) *Occorre fissare termini di migrazione distinti per tener conto delle differenze tra il bonifico e l'addebito diretto. Il bonifico e l'addebito diretto su scala UE non hanno raggiunto lo stesso livello di maturità; l'addebito diretto è uno strumento più complesso del bonifico e, di conseguenza, il passaggio all'addebito diretto su scala UE richiede molte più risorse del passaggio al bonifico su scala UE.*

#### *Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 4

### Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 13 bis (nuovo)

#### *Testo della Commissione*

#### *Emendamento*

(13 bis) *È opportuno che i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento dispongano di un tempo sufficiente per*

*adeguarsi ai requisiti tecnici; tale periodo di adattamento non deve tuttavia ritardare inutilmente i benefici per i consumatori o penalizzare gli sforzi degli operatori intraprendenti già passati ai sistemi di pagamento AUPE. Per le operazioni di pagamento nazionali e transfrontaliere i prestatori di servizi di pagamento dovrebbero fornire alla clientela al dettaglio i servizi tecnici necessari a garantire un adeguamento sicuro e ordinato ai requisiti tecnici previsti dal presente regolamento.*

## **Emendamento 5**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 15 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*15 bis. La Commissione controlla le commissioni sulle operazioni R in tutti gli Stati membri. La Commissione assicura la progressiva convergenza delle commissioni sulle operazioni R applicate nei vari Stati membri garantendo altresì che esse non varino da uno Stato membro all'altro in misura tale da alterare la parità delle condizioni di concorrenza.*

*Motivazione*

*È opportuno che le commissioni sulle operazioni R convergano progressivamente verso i costi effettivi di trattamento sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento più efficiente. Nel frattempo la Commissione dovrebbe assicurarsi che le differenze tra le commissioni applicate dai vari Stati membri per tali operazioni non alterino la parità delle condizioni di concorrenza per quanto concerne le operazioni transfrontaliere.*

## **Emendamento 6**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 16**

### *Testo della Commissione*

(16) In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. ***Le operazioni associate a tali prodotti sono generalmente di volume limitato. Essi sono pertanto classificabili come prodotti di nicchia.*** Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l'impatto della migrazione per gli utilizzatori di servizi di pagamento, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione del grosso dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo gran parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti UE integrato.

### *Emendamento*

(16) In alcuni Stati membri vigono alcuni strumenti di pagamento tradizionali che, pur essendo bonifici o addebiti diretti, presentano caratteristiche molto specifiche, spesso per ragioni storiche o giuridiche. Un periodo transitorio per tali prodotti di nicchia, sufficientemente lungo per minimizzare l'impatto della migrazione per gli utilizzatori di servizi di pagamento, dovrebbe permettere ai due lati del mercato di concentrarsi in primo luogo sulla migrazione del grosso dei bonifici e degli addebiti diretti, consentendo in tal modo di sfruttare in anticipo gran parte dei potenziali benefici di un mercato dei pagamenti UE integrato.

### *Motivazione*

*La maggior parte dei prodotti in questione può essere definita "di nicchia", ma tale definizione non si applica alla totalità degli stessi. In alcuni Stati membri esistono strumenti specifici di addebito diretto, molto simili alle operazioni con carta di pagamento, che registrano un volume di operazioni piuttosto elevato. In entrambi i casi occorre un periodo di transizione.*

## **Emendamento 7**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Considerando 17**

#### *Testo della Commissione*

(17) Per il funzionamento pratico del mercato interno dei pagamenti è essenziale fare in modo che i pagatori, quali imprese o autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso prestatori di servizi di pagamento situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.

#### *Emendamento*

(17) Per il funzionamento pratico del mercato interno dei pagamenti è essenziale fare in modo che i pagatori, quali ***consumatori***, imprese o autorità pubbliche, possano effettuare bonifici a favore di conti di pagamento detenuti dai beneficiari presso prestatori di servizi di pagamento situati in altri Stati membri e raggiungibili conformemente al presente regolamento.

## Emendamento 8

### Proposta di regolamento Considerando 20

#### *Testo della Commissione*

(20) Per garantire un'azione di rimedio qualora il presente regolamento non sia stato applicato correttamente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie *relative al presente regolamento*.

#### *Emendamento*

(20) Per garantire un'azione di rimedio qualora il presente regolamento non sia stato applicato correttamente, è opportuno che gli Stati membri istituiscano procedure extragiudiziali di reclamo e di ricorso adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie *fra gli utilizzatori dei servizi di pagamento e i prestatori di tali servizi*.

## Emendamento 9

### Proposta di regolamento Considerando 22

#### *Testo della Commissione*

(22) Occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili al bonifico e all'addebito diretto.

#### *Emendamento*

(22) Occorre che la Commissione sia autorizzata ad adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato ai fini dell'aggiornamento dei requisiti tecnici applicabili al bonifico e all'addebito diretto. *È particolarmente importante che durante i lavori preparatori la Commissione conduca opportune consultazioni improntate alla trasparenza, anche a livello di esperti. In sede di elaborazione e redazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe garantire la trasmissione parallela, tempestiva e adeguata dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.*

#### *Motivazione*

*Coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.*

## Emendamento 10

**Proposta di regolamento**  
**Considerando 23**

*Testo della Commissione*

(23) Dato che i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro avranno una maggior mole di lavoro preparatorio da completare, occorre autorizzarli a posporre per un certo periodo l'applicazione dei predetti requisiti tecnici.

*Emendamento*

(23) Dato che i prestatori di servizi di pagamento degli Stati membri non appartenenti all'area dell'euro avranno una maggior mole di lavoro preparatorio da completare, occorre autorizzarli a posporre per un certo periodo l'applicazione dei predetti requisiti tecnici. ***Gli Stati membri che non fanno parte dell'area dell'euro dovrebbero tuttavia conformarsi rapidamente ai requisiti tecnici in vista della creazione di un'autentica area europea dei pagamenti in grado di rafforzare il mercato interno.***

**Emendamento 11**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Articolo 1 – paragrafo 2 – lettera b**

*Testo della Commissione*

b) alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato, ***di cui sia l'ordinante che il destinatario finale del pagamento siano un prestatore di servizi di pagamento;***

*Emendamento*

b) alle operazioni di pagamento il cui trattamento e il cui regolamento avvengano mediante sistemi per pagamenti di valore elevato;

*Motivazione*

*L'AUPE riguarda i pagamenti standard e non dovrebbe essere estesa alle operazioni (dei consumatori) che rientrano in sistemi per pagamenti di valore elevato.*

**Emendamento 12**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Articolo 4 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 4 bis***

**Requisiti tecnici essenziali per le operazioni di bonifico e di addebito diretto**

**1. I prestatori di servizi di pagamento effettuano operazioni di bonifico o di addebito diretto attenendosi alle seguenti disposizioni:**

**a) i prestatori e gli utilizzatori di servizi di pagamento ricorrono all'IBAN per l'individuazione dei conti di pagamento a prescindere dal fatto che il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e quello del beneficiario (o il prestatore di servizi di pagamento unico che interviene nell'operazione) siano situati nello stesso Stato membro ovvero che uno dei prestatori sia situato in uno Stato membro diverso;**

**b) in sede di trasmissione di operazioni di pagamento a un altro prestatore di servizi di pagamento o a un sistema di pagamenti i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i formati di messaggistica basati sulla norma ISO 20022 XML o sulle successive;**

**c) laddove un utilizzatore di servizi di pagamento disponga o riceva singoli trasferimenti di fondi trasmessi mediante comunicazione inter-processo o trasferimento raggruppato (batch file), si utilizzano i formati di messaggistica basati sulla norma ISO 20022 XML o sulle successive;**

**d) i prestatori di servizi di pagamento accettano, entro il termine indicato all'articolo 5 per il servizio di pagamento in questione, di ricevere le disposizioni dell'utilizzatore del servizio di pagamento nel formato indicato alla lettera c), ove richiesto dall'utilizzatore;**

**e) entro il ...\* i prestatori di servizi di pagamento comunicano o rendono disponibili all'utilizzatore le informazioni sull'operazione di pagamento nel formato indicato alla lettera c), ove richiesto dall'utilizzatore.**

**2. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 1, alle operazioni di addebito diretto si applicano le seguenti:**

**a) il pagatore comunica al beneficiario l'IBAN e, se del caso, il BIC del suo prestatore di servizi di pagamento una sola volta prima della prima operazione di addebito diretto;**

**b) con la prima operazione di addebito diretto e con le operazioni di addebito diretto una tantum nonché in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il beneficiario comunica le informazioni relative al mandato al proprio prestatore di servizi di pagamento e quest'ultimo le trasmette al prestatore di servizi di pagamento del pagatore con ogni operazione di addebito diretto;**

**c) il pagatore può:**

**i) dare disposizione al proprio prestatore di servizi di pagamento di limitare a un determinato importo o a una determinata periodicità, o a entrambi, l'incasso a fronte dell'addebito diretto, oppure**

**ii) dare disposizione al proprio prestatore di servizi di pagamento di bloccare qualunque addebito diretto sul proprio conto ovvero di bloccare tutti gli addebiti diretti provenienti da uno o più beneficiari determinati e di autorizzare unicamente gli addebiti diretti provenienti da uno o più beneficiari determinati;**

**d) l'esclusione dal diritto alla restituzione dell'importo è possibile solo se il mandato di pagamento riporta:**

**i) l'esatto importo dell'operazione di pagamento e la sua eventuale periodicità nonché**

**ii) l'esplicito consenso del pagatore all'esclusione dal diritto alla restituzione dell'importo;**

**e) qualora sia stato escluso il diritto alla restituzione dell'importo, fatto salvo il disposto della lettera d), il prestatore di**

*servizi di pagamento del pagatore controlla ogni operazione di addebito diretto e, prima di procedere all'addebito del conto del pagatore, verifica, sulla base dei dati del mandato, che l'importo corrisponda a quello indicato nel mandato stesso;*

*f) il consenso è trasmesso sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati, unitamente alle successive modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario; la procedura di rilascio del consenso all'addebito diretto è concordata fra il pagatore e il suo prestatore di servizi di pagamento.*

*3. Oltre a rispettare le disposizioni di cui al paragrafo 1, per quanto concerne le operazioni di bonifico i beneficiari che accettano tale forma di pagamento comunicano l'IBAN e il BIC del loro prestatore di servizi di pagamento ai rispettivi pagatori ogniqualvolta viene richiesto un bonifico;*

*4. Oltre ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, alle operazioni di bonifico e di addebito diretto si applicano i requisiti tecnici aggiuntivi previsti dall'allegato. La Commissione ha la facoltà di modificare l'allegato per tenere conto dei progressi tecnici e dell'evoluzione del mercato mediante l'adozione di atti delegati a norma dell'articolo 12.*

*Ove imposto da imperative ragioni di urgenza legate a un'imminente minaccia per la stabilità e il corretto funzionamento dei sistemi di pagamento, agli atti delegati adottati a norma del presente articolo si applica la procedura di cui all'articolo 15.*

*\*GU, inserire la data: 48 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.*

## Emendamento 13

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 5 – titolo

*Testo della Commissione*

*Requisiti relativi alle* operazioni di bonifico e di addebito diretto

*Emendamento*

*Termini di migrazione per le* operazioni di bonifico e di addebito diretto

## Emendamento 14

### Proposta di regolamento Articolo 5 – paragrafo 1

*Testo della Commissione*

1. Entro il [inserire data precisa **12 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento], *i bonifici* sono *eseguiti* conformemente ai requisiti tecnici di cui *ai punti 1 e 2 dell'allegato*.

*Emendamento*

1. Entro il [inserire data precisa: **24 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento], *le operazioni di bonifico e addebito diretto* sono *eseguite* conformemente ai requisiti tecnici di cui *all'articolo 4 bis e all'allegato*.

## Emendamento 15

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

2. Entro il [inserire data precisa **24 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento], *gli addebiti diretti* sono *eseguiti conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e ai requisiti tecnici di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato*.

*Emendamento*

*soppresso*

## Emendamento 16

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 5 – paragrafo 3

*Testo della Commissione*

3. Nonostante *i paragrafi 1 e 2*, gli Stati membri possono *fixsare date anteriori a quelle di cui ai paragrafi 1 e 2*.

*Emendamento*

3. Nonostante *il paragrafo 1*, gli Stati membri possono *anticipare il termine di migrazione relativo ai bonifici o agli addebiti diretti, oppure a entrambi*.

## **Emendamento 17**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Articolo 5 – paragrafo 3 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 bis. Nel caso in cui il pagatore, prima del termine indicato al paragrafo 1 o stabilito a norma del paragrafo 3, abbia autorizzato un bonifico conformemente alle regolamentazioni nazionali, il fornitore di servizi di pagamento passa automaticamente ai bonifici AUPE senza costi aggiuntivi.*

## **Emendamento 18**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Articolo 5 – paragrafo 3 ter (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*3 ter. Nel caso in cui il pagatore, prima del termine indicato al paragrafo 2 o stabilito a norma del paragrafo 3, abbia autorizzato il beneficiario a incassare importi a fronte di addebiti diretti periodici conformemente alle regolamentazioni nazionali, il fornitore di servizi di pagamento passa automaticamente agli addebiti diretti AUPE senza costi aggiuntivi.*

## Emendamento 19

### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 6 – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a bis (nuova)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***(a bis) Le commissioni eventualmente addebitate ai consumatori per le operazioni R non superano i costi direttamente imputabili ai consumatori stessi; al pagatore non è pertanto addebitata alcuna commissione per operazioni R motivate da provvista insufficiente sul suo conto fino alla data di esigibilità del pagamento in addebito diretto.***

*Motivazione*

*Il pagatore dovrebbe essere tenuto a corrispondere la commissione interbancaria multilaterale (MIF) solo in caso di operazione R motivata da provvista insufficiente sul suo conto alla data di esigibilità del pagamento in addebito diretto. Il pagatore non può verosimilmente essere la causa di operazioni R diversamente motivate. È pertanto opportuno vietare ad altri soggetti di trasferire sul pagatore commissioni per operazioni R non imputabili a quest'ultimo.*

## Emendamento 20

### Proposta di regolamento Articolo 7

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Articolo 7***

***soppresso***

***Deroghe***

***1. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe ad alcuni o a tutti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafi 1, 2 e 3, fino al [inserire data precisa 36 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di bonifico o di addebito diretto aventi una quota***

*cumulativa di mercato, sulla base delle statistiche ufficiali sui pagamenti pubblicate annualmente dalla Banca centrale europea, inferiore al 10% del numero totale di operazioni di bonifico o di addebito diretto rispettivamente effettuate nello Stato membro.*

*2. Gli Stati membri possono autorizzare le proprie autorità competenti a concedere deroghe a tutti o ad alcuni dei requisiti di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 5 fino al [inserire data precisa 60 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento] per le operazioni di pagamento effettuate mediante carta di pagamento al punto vendita che diano luogo a addebito diretto da un conto di pagamento identificato da BBAN o IBAN.*

*3. Qualora uno Stato membro autorizzi le proprie autorità competenti ad applicare le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2, lo notifica alla Commissione entro [inserire data precisa 6 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Lo Stato membro notifica immediatamente alla Commissione ogni successiva modifica.*

## **Emendamento 21**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 8 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

#### *Articolo 8 bis*

##### *Obblighi d'informazione*

*1. Per garantire che la standardizzazione delle operazioni e l'utilizzo obbligatorio dell'IBAN e del BIC riscuotano il consenso dei cittadini dell'Unione, gli Stati membri e le banche conducono vaste campagne di informazione per sensibilizzare il pubblico in modo mirato e illustrare adeguatamente i benefici del sistema nonché le conseguenze per le*

*operazioni nazionali e internazionali.*

*2. Gli Stati membri impongono alle banche di agevolare la transizione per la propria clientela, con particolare riferimento all'utilizzo obbligatorio dell'IBAN e del BIC, mediante una politica di informazione trasparente.*

*3. Ai fini della trasparenza e della protezione dei consumatori, le banche forniscono a questi ultimi informazioni chiare e comprensibili sulle commissioni applicabili alle operazioni R.*

## **Emendamento 22**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1**

#### *Testo della Commissione*

1. Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche o gli enti riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti *ad* organismi già esistenti.

#### *Emendamento*

1. Gli Stati membri designano quali autorità competenti responsabili di assicurare il rispetto del presente regolamento le autorità pubbliche o gli enti riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale, comprese le banche centrali nazionali. Gli Stati membri possono conferire la funzione di autorità competenti *a* organismi già esistenti. ***Le autorità competenti sono organismi indipendenti che agiscono per conto di tutte le parti interessate, compresi gli utenti finali, al fine di garantire la parità di condizioni a tutti concorrenti nell'ambito dei servizi di bonifico e di addebito diretto, ivi inclusi i nuovi prestatori del servizio.***

## **Emendamento 23**

### **Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***Per garantire che i requisiti tecnici previsti dal presente regolamento riscuotano il consenso dei cittadini e delle imprese dell'Unione, le predette autorità conducono campagne di informazione atte a sensibilizzare il pubblico.***

*Motivazione*

*È giusto che alle autorità pubbliche sia affidato un ruolo importante a livello di informazione dei cittadini dal momento che, in molti Stati membri, esse sono responsabili del 50% di tutti i bonifici.*

## **Emendamento 24**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 12 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui ***all'articolo 5***, paragrafo 4. ***Per motivi tassativi di urgenza si applica l'articolo 15.***

1. Alla Commissione sono conferiti per un periodo di tempo indeterminato i poteri di adottare atti delegati di cui ***agli articoli 4 bis***, paragrafo 4, ***e 5, paragrafo 4.***

*Motivazione*

*Per tenere conto dell'articolo 4 bis (nuovo).*

## **Emendamento 25**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 13 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento revocare la delega di poteri di cui ***all'articolo 5***, paragrafo 4.

1. Il Parlamento europeo e il Consiglio possono in qualsiasi momento revocare la delega di poteri di cui ***agli articoli 4 bis***, paragrafo 4, ***e 5, paragrafo 4.***

*Motivazione*

*Per tenere conto dell'articolo 4 bis (nuovo).*

**Emendamento 26**

**Proposta di regolamento  
Articolo 15 – paragrafo 2**

*Testo della Commissione*

2. Il Parlamento europeo *e* il Consiglio possono sollevare obiezioni *all'*atto delegato *entro il termine di sei settimane dalla data della notifica*. In tal caso, l'atto *cessa di essere applicabile*. L'istituzione che solleva obiezioni illustra i motivi delle obiezioni all'atto delegato.

*Emendamento*

2. Il Parlamento europeo *o* il Consiglio possono sollevare obiezioni *nei confronti di un* atto delegato *secondo la procedura di cui all'articolo 14, paragrafo 1*. In tal caso, *la Commissione abroga l'atto subito dopo la notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni*. L'istituzione che solleva obiezioni illustra i motivi delle obiezioni all'atto delegato.

*Motivazione*

*Coerenza con l'intesa comune sulle modalità pratiche del ricorso agli atti delegati.*

**Emendamento 27**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Articolo 16 – paragrafo 1**

*Testo della Commissione*

Entro il *[inserire data precisa 3 anni dall'entrata in vigore]* la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta.

*Emendamento*

Entro il ...\*, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e alla Banca centrale europea una relazione sull'applicazione del presente regolamento, corredata, se del caso, da una proposta.

*\*GU, inserire la data: 5 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.*

## Motivazione

*Il termine proposto per gli addebiti diretti è di 4 anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento (articolo 5, paragrafo 2); la relazione sull'applicazione è prevista per l'anno successivo.*

### Emendamento 28

#### Proposta di regolamento – atto modificativo Articolo 17 – paragrafo -1 (nuovo)

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

***-1. Durante il periodo di migrazione e fino alla data indicata all'articolo 5, il prestatore di servizi di pagamento fornisce alla propria clientela al dettaglio, per le operazioni di pagamento nazionali, i servizi tecnici necessari a permettere, dal punto di vista tecnico e in regime di sicurezza, la conversione del codice BBAN nel rispettivo codice IBAN da parte del prestatore di servizi interessato.***

## Motivazione

*È giusto che i prestatori di servizi di pagamento forniscano il supporto tecnico necessario a permettere ai consumatori una migrazione ordinata e sicura verso l'IBAN e il BIC.*

### Emendamento 29

#### Proposta di regolamento Articolo 17 – paragrafo 2

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

2. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 2 dell'allegato, per i bonifici denominati in euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro, entro il [inserire data precisa **4 anni** dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, se l'euro è

2. I prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l'euro come moneta si conformano ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 2 dell'allegato, per i bonifici denominati in euro, e ai requisiti di cui all'articolo 4 e ai punti 1 e 3 dell'allegato, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro, entro il [inserire data precisa: **36 mesi** dall'entrata in vigore del presente regolamento]. Tuttavia, se l'euro è

introdotto come moneta in uno di tali Stati membri *prima del [inserire data precisa 3 anni dall'entrata in vigore del presente regolamento]*, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano *ai requisiti* entro *un anno dalla data dell'adesione dello* Stato membro *interessato* all'area dell'euro.

introdotto come moneta in uno di tali Stati membri, i prestatori di servizi di pagamento situati in detto Stato membro si conformano *al disposto dell'articolo 4* entro *lo stesso termine applicabile a uno* Stato membro *già appartenente* all'area dell'euro.

## **Emendamento 30**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 1 – alinea**

*Testo della Commissione*

*(1) I seguenti requisiti tecnici di applicano sia alle operazioni di bonifico che a quelle di addebito diretto:*

*Emendamento*

*(1) Oltre ai requisiti tecnici essenziali di cui all'articolo 4 bis, alle operazioni di bonifico e a quelle di addebito diretto si applicano i seguenti requisiti tecnici:*

## **Emendamento 31**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 1 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*(a) i prestatori di servizi di pagamento e gli utilizzatori di servizi di pagamento utilizzano l'IBAN per l'individuazione dei conti di pagamento a prescindere dal fatto che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore che quello del beneficiario o l'unico prestatore di servizi di pagamento nell'operazione di pagamento siano situati nello stesso Stato membro o che uno dei prestatori di servizi di pagamento sia situato in un altro Stato membro;*

*Emendamento*

*soppresso*

## **Emendamento 32**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 1 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) i prestatori di servizi di pagamento utilizzano i formati di messaggistica basati sullo standard ISO 20022 XML per trasmettere operazioni di pagamento ad un altro prestatore di servizi di pagamento o a un sistema di pagamenti;*

*soppresso*

### **Emendamento 33**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Allegato – punto 1 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) qualora un utilizzatore di servizi di pagamento disponga o riceva trasferimenti singoli di fondi unificati per la trasmissione, devono essere utilizzati i formati di messaggistica basati sullo standard ISO 20022 XML;*

*soppresso*

### **Emendamento 34**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Allegato – punto 2 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) i beneficiari che accettano bonifici comunicano il loro IBAN e il BIC del loro prestatore di servizi di pagamento ai loro pagatori, ogni volta che viene richiesto un bonifico;*

*soppresso*

### **Emendamento 35**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Allegato – punto 2 – lettera b – punto i**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

(i) il nome del pagatore *e/o l'IBAN del conto del pagatore;*

(i) il nome del pagatore;

*Motivazione*

*In alcuni paesi europei il numero del conto bancario è considerato un dato personale particolarmente sensibile che può essere comunicato a terzi solo a determinate condizioni. Considerato il rischio di frode, l'IBAN del conto del pagatore non dovrebbe essere mai comunicato automaticamente al beneficiario senza il consenso del pagatore stesso.*

### **Emendamento 36**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Allegato – punto 3 – lettera a**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(a) un'unica volta prima della prima operazione di addebito diretto il pagatore comunica l'IBAN e, se del caso, il BIC del suo prestatore di servizi di pagamento al suo beneficiario;*

*soppresso*

### **Emendamento 37**

**Proposta di regolamento – atto modificativo**  
**Allegato – punto 3 – lettera b**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(b) con la prima operazione di addebito diretto e di operazioni di addebito diretto una tantum e in occasione di ogni successiva operazione di addebito diretto, il pagatore comunica le informazioni relative al mandato al suo prestatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario trasmette le informazioni relative al mandato al prestatore di servizi di pagamento del pagatore con ogni operazione di addebito diretto;*

*soppresso*

## **Emendamento 38**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 – lettera c**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(c) il pagatore ha la possibilità di dare istruzione al suo prestatore di servizi di pagamento di limitare ad un determinato importo o ad una determinata periodicità, o ad entrambi, l'incasso dell'addebito diretto;*

*soppresso*

## **Emendamento 39**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 – lettera d**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(d) qualora l'accordo tra il pagatore e il beneficiario escluda il diritto di risarcimento, prima di addebitare il conto del pagatore, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore, su richiesta del pagatore, controlla ogni operazione di addebito diretto per accertare che l'importo dell'operazione di addebito diretto sottoposta corrisponda all'importo concordato nel mandato, sulla base delle informazioni relative al mandato;*

*soppresso*

## **Emendamento 40**

### **Proposta di regolamento – atto modificativo Allegato – punto 3 – lettera e**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(e) il pagatore può decidere di dare istruzioni al suo prestatore di servizi di pagamento di bloccare ogni addebito diretto sul conto del pagatore o di bloccare ogni addebito diretto richiesto da uno o più beneficiari specifici o di*

*soppresso*

*autorizzare unicamente gli addebiti diretti richiesti da uno o più beneficiari specifici;*

#### **Emendamento 41**

**Proposta di regolamento – atto modificativo  
Allegato – punto 3 – lettera f**

*Testo della Commissione*

*Emendamento*

*(f) il consenso viene dato sia al beneficiario che al prestatore di servizi di pagamento del pagatore (direttamente o indirettamente tramite il beneficiario); i mandati, assieme alle successivi modifiche e/o cancellazioni, sono conservati dal beneficiario o da un terzo per conto del beneficiario;*

*soppresso*

## PROCEDURA

<b>Titolo</b>	Requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e modifica del regolamento (CE) n. 924/2009		
<b>Riferimenti</b>	COM(2010)0775 – C7-0434/2010 – 2010/0373(COD)		
<b>Presentazione della proposta al PE</b>	16.12.2010		
<b>Commissione competente per il merito</b> Annuncio in Aula	ECON 18.1.2011		
<b>Commissione(i) competente(i) per parere</b> Annuncio in Aula	IMCO 18.1.2011	JURI 18.1.2011	
<b>Pareri non espressi</b> Decisione	JURI 28.2.2011		
<b>Relatore(i)</b> Nomina	Sari Essayah 21.9.2010		
<b>Esame in commissione</b>	28.2.2011	20.4.2011	15.6.2011
<b>Approvazione</b>	11.7.2011		
<b>Esito della votazione finale</b>	+: -: 0:	25 3 10	
<b>Membri titolari presenti al momento della votazione finale</b>	Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Ildikó Gáll-Pelcz, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Liem Hoang Ngoc, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Astrid Lulling, Hans-Peter Martin, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Edward Scicluna, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells		
<b>Supplenti presenti al momento della votazione finale</b>	Thijs Berman, Herbert Dorfmann, Ismail Ertug, Sari Essayah, Knut Fleckenstein, Ashley Fox, Jens Geier, Sophia in 't Veld, Danuta Jazłowiecka, Krišjānis Kariņš, Olle Ludvigsson, Theodoros Skylakakis, Gianluca Susta, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Pablo Zalba Bidegain		
<b>Deposito</b>	6.9.2011		